



**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
NEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRE DEL SOLE, CIVITELLA DI
ROMAGNA, DOVADOLA, FORLÌ, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA,
MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, ROCCA SAN
CASCIANO, TREDOZIO**

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 1 - Definizioni.....	9
Art. 2 – Oggetto e struttura del contratto	13
Art. 3 - Competenze dell’Agenzia	17
Art. 4 - Durata	18
Art. 5 - Natura del contratto e rischio del Gestore	18
Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore.....	18
Art. 7 – Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività	20
Art. 8 – Corrispettivo del Gestore	20
Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	22
Art. 10 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	22
Art. 11 – Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore.....	23
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....	25
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE.....	26
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore	26
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento.....	26
Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore.....	27
Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro	27
Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento.....	28
Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....	29
Art. 19 - Inventari dei beni.....	30
Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti	30
Art. 21 - Gestione dei beni strumentali al servizio	31
Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell’affidamento	31
Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....	32
Art. 24 - Clausola di sostituzione.....	33
Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale	33
Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....	33
Art. 27 – Attività delle organizzazione di volontariato.....	34

Art. 28 – Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell’affidamento	34
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO.....	36
Art. 29 - Raccolta differenziata.....	36
Art. 30 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.	36
Art. 31 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI	36
Art. 32 – Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati	37
Art. 33 – Gestione post operativa delle discariche.....	37
Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	38
Art. 35 – Divieto di subconcessione	38
Art. 36 – Affidamento a terzi di attività operative	38
Art. 37 – Poteri e funzioni di indirizzo dell’Agenzia.....	39
CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	40
Art. 38 – Verifica dell’ammissibilità di modifiche al contratto	40
Art. 39 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi	40
Art. 40 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti	40
Art. 41 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche	41
Art. 42 – Modifiche richieste dall’Agenzia	41
Art. 43 – Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42	41
CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO	43
Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione.....	43
Art. 45 - Sistema informativo duale.....	44
Art. 46 - Carta dei servizi.....	44
Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	44
Art. 48 - Certificazione di Qualità	45
Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali	45
Art. 50 - Certificazione del bilancio.....	45
CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ..	46
Art. 51 - Modificazioni soggettive	46
Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto	46
Art. 53 - Decadenza della concessione	47
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	49

Art. 54 - Tutela della continuità del servizio	49
Art. 55 - Cauzione.....	49
Art. 56 - Coperture assicurative	50
Art. 57 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio	51
Art. 58 – Foro competente	52
Art. 59 – Allegati	53
ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale	54
ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari	55
ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati	58
ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai.....	63
ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai	71
ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base.....	73
ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. a)	82
ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. b).....	83
ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. c).....	84
ALLEGATO J: Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. d)	85
ALLEGATO K: Penali	86
ALLEGATO L: Piano Economico Industriale	92
ALLEGATO M: Personale in servizio al gestore uscente.....	93

Tra

1) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), con sede in via Cairoli 8/F - 40121 Bologna, in persona del Direttore Ing. Vito Belladonna;

e

2) Alea Ambiente S.p.A. in persona del legale rappresentante dott. Paolo Contò, con sede in Piazza Aurelio Saffi n. 8 - Forlì, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO

Vista la Parte IV, Capo III, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3 bis (organizzazione territoriale) del d.l. 138/2011, come successivamente modificato;

Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante *"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*, con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. l. r. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui *"Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la*

commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

Vista la L.R. n. 16/2015, recante “*Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla l.r. n. 31/1996*”;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la delibera n. 6 del 29 dicembre 2014 con cui il Consiglio Locale di Forlì - Cesena ha deliberato la proposta di Piano d’Ambito del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani contenente le modalità specifiche di organizzazione e gestione del Servizio per il territorio dei Comuni della provincia di Forlì - Cesena, definitivamente approvato dal Consiglio d’Ambito con delibera n.72 del 30 dicembre 2014;

Visto l’aggiornamento del Piano d’Ambito avvenuto con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 65 del 22 novembre 2016;

Considerate:

- la Deliberazione n. 7 del 29 dicembre 2014 con cui il Consiglio Locale ha deliberato di mantenere, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera a) della L.R. n. 23/2011, il bacino “Forlì-Cesena” costituito dal territorio provinciale quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di esprimere al Consiglio d’ambito, per il bacino territoriale sopra individuato, l’intenzione di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell’*in house providing*;
- la Deliberazione n. 4 del 17 giugno 2015, con cui il CLFC, prendendo atto della volontà dei Comuni del distretto cesenate di affidare a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara, con aggregazione al bacino provinciale di Ravenna, e, per contro, della volontà dei Comuni del distretto forlivese di gestire il servizio rifiuti secondo il regime *in house*, dava mandato agli uffici dell’Agenzia di effettuare le verifiche del rispetto delle condizioni generali di cui alla deliberazione DGR n. 402/2015 per procedere alla partizione del bacino attuale.
- la Deliberazione n. 36 del 26 luglio 2015 del Consiglio d'ambito che dava conto dell’esito positivo della verifica di cui alla deliberazione DGR citata in riferimento ai bacini costituiti dai seguenti Comuni:
 - Comuni di Borghi, Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo,

Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e Verghereto, da aggregare al bacino provinciale di Ravenna;

- Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio;
- la Deliberazione n. 5 del 24 settembre 2015 con cui il Consiglio Locale individuava dunque i seguenti bacini di affidamento del Servizio SGRU:
 - il cd. distretto cesenate (Sotto-bacino 1) comprendente i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto ed aggregato con il bacino della provincia di Ravenna;
 - il cd. distretto forlivese (Sotto-bacino 2) comprendente i Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio.

e proponeva al Consiglio d'Ambito, per il cd "distretto cesenate", di affidare in concessione a terzi il servizio gestione rifiuti previa procedura di gara, e, per il per il cd "distretto forlivese" la gestione del servizio secondo il regime *in house providing*.

Vista la Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017 con cui il Consiglio d'Ambito procedeva alla scelta della forma di gestione dell'*in house providing* per il cd. bacino forlivese in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria in ordine all'economicità e adeguatezza del modello alle esigenze del territorio di riferimento.

Considerata la Deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2017 del Consiglio d'Ambito che ha confermato la scelta della forma di gestione dell'*in house providing* nel cd. distretto forlivese e di avviare il relativo procedimento di affidamento, approvando gli atti propedeutici.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 11 del 27 gennaio 2016 recante conclusione del procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati del bacino di Forlì-Cesena, nonché alla determinazione del relativo valore residuo. Il procedimento ha altresì provveduto a individuare beni e relativi valori afferenti ai due sottobacini forlivese e cesenate in vista dei futuri diversi percorsi di affidamento.

Vista la Deliberazione n. 61 del 13 settembre 2017 del Consiglio d'Ambito che ha approvato l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'*in house providing* alla società Alea Ambiente S.p.a.

Vista la delibera nr. 69 del 27 settembre 2017 del Consiglio d'Ambito di modifica degli atti di affidamento come approvati nella delibera nr. 61 del 13 settembre 2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 3 e le definizioni tecniche contenute nel Disciplinare allegato (scheda Glossario).

2. Qui di seguito si riportano le definizioni normative che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente contratto, nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo comporterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

1) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

2) “rifiuti urbani”: i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio dell'origine, dall'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

- 3) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 4) “avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;
- 5) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- 5) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 6) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- 7) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono:
- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- 8) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 9) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- 10) “centro di raccolta” o “EcoCentro”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei

rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

3. Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto valgono altresì le seguenti definizioni:

1) “Bacino territoriale”: l'ambito geografico di riferimento per l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto e comprendente i seguenti Comuni della Provincia Forlì–Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre Del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio (cd. distretto forlivese);

2) “Gestore” o “Gestore del servizio” o “Contraente” o “Concessionario”: l'operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente contratto;

3) “Agenzia” o “Amministrazione affidante”, “Concedente”: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;

4) “contratto di servizio”: il presente contratto regolante la concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati stipulato tra l'Agenzia ed il Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;

5) “Disciplinare tecnico” o “Disciplinare”: documento, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;

6) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;

7) “piano economico-finanziario” o “PEF”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione,

rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto;

8) “Piano annuale delle attività”: documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico;

9) “Direttore dell'esecuzione del contratto”: l'organo nominato dall'Agenzia ai fini del controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del contratto di concessione;

10) “referente dell'impresa”: il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con l'Agenzia;

11) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica anche raccolta congiuntamente al barattolame, vetro, etc.);

12) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura, e che costituiscono il flusso residuale della raccolta differenziata (cd. rifiuto urbano residuo: R.U.R.);

13) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all'articolo 2, comma 4 del Contratto

14) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all'articolo 2, comma 5 del Contratto non previsti tra i servizi di base al momento dell'affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia ovvero della singola utenza;

15) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall'Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;

16) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall'Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria annuale e pertanto remunerati a seguito di puntuale rendicontazione annuale fornita dal Gestore.

17) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;

- 18) “periodo transitorio”: annualità precedenti il 2020 durante le quali gli standard prestazionali di erogazione e tariffazione del servizio passeranno progressivamente da quelli in essere al momento della presa in consegna del servizio (31.12.2017) da parte del Gestore a quelli indicati nel Piano Industriale approvato e specificati dal disciplinare tecnico per il servizio a regime;
- 19) “servizio a regime”: servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal disciplinare tecnico per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato A dal 2020;
- 20) “abitanti equivalenti”: rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall'Agenzia;
- 21) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;
- 22) “centro del riuso”: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa regionale;
- 23) “tariffa puntuale”: la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017 recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*.

Art. 2 – Oggetto e struttura del contratto

1. Il presente contratto di servizio disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel cd. distretto Forlivese (nel proseguo, anche solo Bacino territoriale) affidato con modalità *in house providing*. Le modalità tecniche e gli standard di esecuzione del servizio sono contenute nell'allegato Disciplinare tecnico.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il Disciplinare tecnico e tutti gli allegati meglio specificati dal successivo art. 59.

3. L'oggetto e le modalità di erogazione del servizio sono inizialmente quelle già praticate dal Gestore uscente fino al 30 giugno 2018, incluso il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi e cemento-amianto incapsulato prodotti da utenze domestiche. Dal 1 luglio 2018 verranno avviate le modalità di erogazione del servizio a regime come indicato nel Disciplinare tecnico in modo da coprire progressivamente l'intero Bacino territoriale.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati oggetto del presente contratto si distinguono in "servizi di base" e "servizi integrativi".

Costituiscono servizi di base i seguenti servizi ed attività, erogati secondo le modalità e gli standard stabiliti nel Disciplinare tecnico:

i. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed in particolare:

1. la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata (domiciliari e stradali), inclusa la fornitura dei materiali di consumo;
2. l'organizzazione e l'esecuzione operativa delle attività per l'avvio delle nuove modalità di raccolta domiciliare e/o stradale;
3. la raccolta della frazione secca residua o indifferenziata (Rifiuto Urbano Residuo - RUR), della frazione organica, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
4. la raccolta di rifiuti organici da sfalci e potatura, ove non ricorrano le casistiche di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), del D.lgs 152/2006;
5. la raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP) quali pile esaurite, medicinali scaduti, nonché dei contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche presso il Centri di raccolta;
6. la raccolta degli olii vegetali esausti presso Econcentri;
7. la raccolta degli indumenti dismessi, rifiuti tessili e stracci prodotti da utenze domestiche;
8. la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e degli scarti verdi presso gli Ecocentri, con particolare attenzione ai flussi di rifiuti destinabili a preparazione per il riutilizzo;
9. pulizia e raccolta rifiuti presso mercati;
10. pulizia e raccolta rifiuti presso sagre e manifestazioni;
11. il trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o

preparazione per il riutilizzo e/o smaltimento/trattamento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare,

12. la gestione ed il presidio dei centri di raccolta, con particolare attenzione ai flussi di beni destinabili a riutilizzo e di rifiuti destinabili alla preparazione per il riutilizzo, nonché il loro adeguamento nei limiti del Piano Industriale;

13. la gestione ed il presidio degli Ecocentri mobili.

- ii. spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi;
- iii. il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- iv. l'igiene urbana, compresa la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati, di natura analoga a quella dei rifiuti raccolti a domicilio e/o presso Ecocentri, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, nonché la raccolta dei rifiuti conferiti nei cestini stradali;
- v. l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti;
- vi. l'attivazione e la gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, almeno per la frazione indifferenziata (RUR);
- vii. commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- viii. l'avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- ix. la manutenzione ordinaria, straordinaria e il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;
- x. l'adozione delle misure necessarie e l'effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi e delle attività di igiene urbana;

5. I servizi integrativi comprendono servizi ed attività, anche di investimento, comunque inclusi nel perimetro della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che vengono attivati su richiesta dell'Agenzia ovvero dei Comuni (che ne danno comunicazione all'Agenzia) quali:

- i. potenziamento dei servizi di spazzamento rispetto agli standard prestazionali previsti nell'allegato Disciplinare tecnico;
- ii. manutenzione straordinaria ed adeguamento dei Centri di Raccolta oltre la previsione del Piano Industriale, nonché realizzazione di nuovi Ecocentri in conformità alla specifica pianificazione ed approvazione da parte dell'Agenzia;
- iii. pulizia e asportazione di rifiuti da superfici o aree pubbliche o di uso pubblico oltre lo

standard dei servizi di base;

- iv. lavaggio del suolo pubblico, strade e marciapiedi;
- v. servizi di pulizia e ripristino delle condizioni igieniche, a seguito di eventi straordinari e non programmabili quali, ad es. eventi calamitosi;
- vi. altri servizi rivolti alla collettività comunque inclusi nella gestione dei rifiuti urbani;
- vii. previa istituzione da parte dei Comuni, l'applicazione e la riscossione della tariffa puntuale.

I servizi integrativi comprendono altresì la categoria dei servizi a domanda individuale della singola utenza quali:

- viii. l'esecuzione delle attività di pulizia dei contenitori domiciliari per la raccolta dei rifiuti e a servizio delle strutture pubbliche e assistenziali, delle piazzole sulle quali i contenitori privati sono collocati, nonché di tutte le strutture per la raccolta e dei mezzi d'opera per il trasporto;
- ix. raccolta a domicilio rifiuti ingombranti;
- x. raccolta a domicilio RAEE;
- xi. raccolta a domicilio della frazione verde extra standard;
- xii. altri servizi alla singola utenza comunque inclusi nella gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore accetta sin d'ora di formare un Piano di sviluppo delle attività e/o servizi costituenti i servizi di base ed i servizi integrativi secondo le indicazioni e le richieste formulate dall'Agenzia, in particolare:

- i. gestione dei Centri del Riuso e adeguamento dei Centri di Raccolta Rifiuti a Centri del Riuso come da art. 66 della L. 221/2015;
- ii. per la gestione post mortem della discarica di proprietà pubblica sul sito "Ladino" in Comune di Forlì;
- iii. per il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante proprio personale dipendente in conformità alla previsione di legge regionale;
- iv. per l'attivazione di modalità sportello multicanale di rapporto con l'utenza e distributori automatici;
- v. per la fornitura di compostiere;
- vi. per appositi progetti ed attività finalizzati alla prevenzione di specifiche tipologie di rifiuto, compresa la fornitura di composter e altre attrezzature per l'autocompostaggio e il

compostaggio di comunità, fornitura di «*Doggy bag/Family bag*» da distribuire alle attività di ristorazione nell'ambito di progetti di prevenzione degli sprechi alimentari nella ristorazione commerciale, fornitura di dotazioni tecniche per il ritiro, la conservazione e il trasporto delle eccedenze alimentari nell'ambito di progetti di recupero a fini solidali delle eccedenze alimentari;

- vii. per la raccolta amianto incapsulato;
- viii. per la customer satisfaction;
- ix. per il servizio di reperibilità e pronto intervento.

7. L'approvazione di tale Piano da parte dell'Agenzia integra un'ipotesi di modifica del presente contratto ai sensi e per gli effetti dei successivi articoli 42 e 43. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 3 - Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 e s.m.i. opera, ai fini del rapporto regolato dal presente contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore affidatario del servizio, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

Art. 4 - Durata

1. Il presente contratto di servizio ha effetto dalla sua sottoscrizione ed il Gestore è obbligato all'erogazione del servizio per quindici anni decorrenti dal 1 Gennaio 2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006.
2. Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, secondo quanto previsto dal successivo art. 54.
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte dell'Agenzia.

Art. 5 - Natura del contratto e rischio del Gestore

1. Il Gestore assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto che ha natura di contratto di concessione come definito dalla Direttiva 2014/23/UE (art. 5, paragrafo 1) e dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 1, lettera vv).
2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.
3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente contratto e dei suoi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, dal disciplinare tecnico e relativi allegati.
2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nel Piano Industriale, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo

del Gestore il perseguimento degli obiettivi indicati nell'Allegato "A" ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal Piano Industriale come disciplinate dal presente contratto.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. E' altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal disciplinare tecnico e dal presente contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

6. Il Gestore, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, deve comunicare all'Agenzia il nominativo del Responsabile operativo del Gestore e del suo sostituto per far fronte a qualsiasi emergenza. Il Gestore deve altresì indicare all'Agenzia il nominativo del "Responsabile dei servizi informatici del Gestore".

7. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

8. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia ed i Comuni, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

Art. 7 – Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del Bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV (*"Modifiche in corso di esecuzione"*), il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare all'Agenzia, entro il 30 novembre di ciascun anno di esecuzione del servizio, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico (scheda SB_15 "Piano Annuale delle Attività"): tale Piano costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Disciplinare tecnico e contiene in particolare l'indicazione dei dimensionamenti tecnici delle varie attività che compongono il servizio a valere sull'annualità successiva. La redazione di detto Piano, se necessario, può essere preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Gestore, Agenzia e/o Comuni del Bacino territoriale. Il Piano annuale delle attività viene approvato dal Direttore di Esecuzione del contratto e, successivamente, è reso accessibile all'Agenzia ed ai Comuni del Bacino territoriale attraverso il sistema informativo duale di cui al successivo art. 45, anche quale strumento di verifica finale rispetto alla rendicontazione annuale da effettuarsi ai sensi della DGR 754/12 o ogni altra modalità di rendicontazione predisposta e comunicata dall'Agenzia.

3. Il Gestore presenterà inoltre uno specifico Piano per la messa a regime del servizio per l'anno di subentro nel servizio.

Art. 8 – Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche presentate nel Piano Industriale.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base, determinati come segue:

i. quanto ad € **21.209.801,18** per l'anno 2018,

ii. quanto ad € **21.931.224,37** per l'anno 2019,

- iii. quanto ad **€ 22.150.536,60** per l'anno 2020 e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a **€ 331.098.001,54** oltre IVA ai sensi di legge.

- b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi attivati, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'allegato B del presente contratto:
 - i. i proventi derivanti dai servizi integrativi programmabili, compresi i servizi a domanda individuale, sono inseriti a preventivo nel corrispettivo di ciascuna annualità a venire;
 - ii. i proventi derivanti dai servizi integrativi non programmabili sono inseriti a consuntivo.

Dal 2021 il corrispettivo per i servizi di base ed i costi/prezzi unitari per i servizi integrativi saranno aggiornati in applicazione delle regole contenute nel successivo art. 39.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla modificazione della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti in corso di esecuzione in conformità alle previsioni di cui al Capo IV.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di recupero e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di trattamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi ed ai costi derivanti dall'avvio a recupero dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ai canoni corrisposti ai soggetti proprietari dei beni strumentali di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b) e d);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche diverse da quelle di cui al precedente art. 2;
- e) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia;

f) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dalla legislazione, anche regionale, *pro tempore* vigente;

g) ad ogni altro onere eventualmente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

5. E' comunque fatto obbligo al Gestore di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 come risultanti dalla pianificazione annuale approvata dall'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo l'obbligo del Gestore di provvedere all'avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali di cui all'allegato A (*"Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale"*) al presente contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico connesso all'eventuale superamento della quantità massima ivi indicata di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento. Le modalità di imputazione di tale rischio economico sono definite nell'allegato C (*"Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati"*) al presente contratto.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati del Bacino territoriale. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

Art. 10 – Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Fermo l'obbligo di avviare a recupero i rifiuti differenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli allegati A (*"Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale"*), D (*"Regolazione economica dei ricavi per il recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai"*) ed E (*"Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai"*), il Gestore è

assoggettato al rischio economico derivante dal loro mancato raggiungimento secondo le modalità di imputazione previste nei predetti allegati D ed E.

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 di vetro, carta e cartone e plastica, il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento degli standard di cui al comma 1. Il concessionario potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti ai predetti standard, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. I costi/ricavi per le attività di recupero e trattamento/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata diverse da quelle di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, utilizzando il sistema informativo duale in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 45, gli atti e le informazioni relativi alle attività di commercializzazione, avvio a riciclo/recupero e recupero dei rifiuti differenziati.

6. L'Agenzia rilascia al Gestore le deleghe che si rendono necessarie ai fini delle attività di avvio a recupero dei rifiuti differenziati.

Art. 11 – Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore

1. La tariffa rifiuti, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il corrispettivo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti: essa comprende sia il corrispettivo del Gestore sia le ulteriori componenti tariffarie di cui al precedente art. 8, comma 4.

2. In regime di finanziamento del servizio tramite Ta.Ri. (Tassa sui Rifiuti) il Gestore ha diritto al pagamento, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale, degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10. La ripartizione pro quota per ogni Comune di detti importi

è definita dall'Agenzia con proprio provvedimento e comunicata al Gestore. Il Gestore presenta mensilmente regolare fattura a ciascun Comune.

3. Previa istituzione della tariffa puntuale da parte dei Comuni del Bacino territoriale, il Gestore provvede all'applicazione e riscossione diretta agli utenti del servizio della tariffa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo quanto previsto dalla scheda SB_16 "Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani" del Disciplinare tecnico. La fatturazione agli utenti dell'importo del Piano finanziario annuo, detratta la somma dei servizi a domanda individuale, avviene due volte l'anno; i servizi a domanda individuale vengono fatturati puntualmente all'utenza richiedente a seguito della loro effettuazione. L'articolazione tariffaria è determinata dall'Agenzia.

5. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 4,81% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 4,81% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

6. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d), e), f), g), h) abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 4,81%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.

Art. 12 - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.
2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.
3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento

1. Per l'espletamento del servizio il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali:
 - a) beni di proprietà dello stesso Gestore: essi sono specificatamente elencati nell'allegato G;
 - b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti al Bacino territoriale (o loro forme associative) o di altri enti pubblici: essi sono specificatamente elencati nell'allegato H e sono dati in uso al Gestore dall'Ente titolare in accordo con l'Agenzia previa stipula di apposita convenzione, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;
 - c) beni trasferiti dal precedente gestore, individuati dall'allegato I, secondo le modalità stabilite dall'art. 15;

- d) beni di proprietà di società patrimoniali: essi sono individuati nell'allegato J e sono dati in uso al Gestore previa stipula di apposite convenzioni o accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta dell'Agenzia, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

2. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel Disciplinare tecnico per l'espletamento del servizio.

3. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore

1. Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore è obbligato a perfezionare l'acquisizione dal precedente gestore dei beni strumentali al servizio quali risultanti dall'allegato I, eventualmente anche per il tramite di altro soggetto autorizzato dall'Agenzia, corrispondendo al precedente gestore, entro 90 giorni dal subentro nel servizio, una somma pari al valore netto contabile di tali beni come definita dall'Agenzia nella Determina dirigenziale n. 11 del 27 gennaio 2016 da aggiornare alla data del 31.12.2017.

2. I beni strumentali del precedente gestore acquisiti da altro soggetto autorizzato dall'Agenzia sono disciplinati ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d).

Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro

1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), c) e d), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Sono esclusi dalla previsione di cui al periodo che precede i beni strumentali acquisiti dal Gestore nell'ambito dell'ordinario approvvigionamento di attrezzature e/o mezzi strumentali al servizio, nonché i beni strumentali già inseriti negli atti programmatici (quali budget e piano investimenti) approvati in sede di esercizio del controllo analogo: della loro acquisizione il Gestore dà comunque comunicazione all'Agenzia.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o da altri soggetti pubblici nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa pro tempore vigente;
- b) con fondi, finanziamenti o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) rimangono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, la proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi dei successivi artt. 18 e 22, comma 4.

5. In questo ultimo caso l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 57.

6. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al comma 1 entro il termine di vigenza del presente contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia senza i quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stabilita dal Disciplinare tecnico.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, siano essi acquisiti dal precedente gestore o acquisiti/realizzati durante la concessione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a) limitatamente ai beni dell'Agenzia o dei Comuni, b) e c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia e delega del soggetto pubblico titolare, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

3. La plus/minus valenza derivante dalla vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della variazione dei costi da coprire con la tariffa.

4. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

Art. 19 - Inventari dei beni

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia.
2. Tale inventario dovrà essere aggiornato e trasmesso all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.
3. Se richiesto dall'Agenzia il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione relativa ai beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.
4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e l'aggiornamento degli inventari.

Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al Bacino territoriale.
2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.
3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni della scheda SB_18 "Controllo e monitoraggio dei servizi" del Disciplinare Tecnico.
4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.
5. Su richiesta scritta dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.
6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni della scheda SB_18 "Controllo e monitoraggio dei servizi" del Disciplinare Tecnico.

Art. 21 - Gestione dei beni strumentali al servizio

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.

Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto il Gestore è obbligato a restituire all'Ente proprietario (Agenzia o Comuni ovvero società patrimoniali a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Più precisamente, alla scadenza della concessione, devono essere:
 - a) restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia, al diverso soggetto pubblico proprietario o a società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa pro tempore vigente:
 - i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) e d);
 - i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);
 - b) trasferiti senza ulteriori oneri al gestore entrante:
 - i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa, dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.
4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al gestore subentrante l'obbligo di corrispondere al Gestore uscente il valore così individuato.
5. Sono esclusi dall'obbligo di trasferimento al gestore entrante i beni che costituiscono patrimonio proprio del Gestore.
6. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal subentro. In tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Agenzia.

Art. 23 - Canoni a carico del Gestore

1. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c), il Gestore è tenuto a versare all'Agenzia e/o ai Comuni o loro forme associative titolari dei beni strumentali al servizio di cui ha la disponibilità ex art. 14, comma 1, lett. b), un canone per il loro utilizzo che comprende il rimborso dei mutui relativi alla loro realizzazione.
2. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c), il Gestore è tenuto a versare alle società patrimoniali titolari dei beni strumentali al servizio di cui ha la disponibilità ex art. 14, comma 1, lett. d), un canone per il loro utilizzo che comprende il rimborso dei mutui e/o degli ammortamenti in capo alle società patrimoniali.
3. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. e), il Gestore è tenuto a versare all'Agenzia i contributi destinati al suo finanziamento in conformità alle indicazioni dell'Agenzia stessa.
4. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui ai commi precedenti relative all'annualità precedente, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base al DPR 158/1999. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Art. 24 - Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Agenzia, comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica) ex art. 14, comma 1, lett. b) e d), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al Gestore.

Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale

1. Il personale del gestore uscente è trasferito al Concessionario in conformità alle previsioni contenute nell'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 ove ne ricorrano le condizioni.

2. Al termine del presente contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE- FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

Art. 27 – Attività delle organizzazioni di volontariato

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzione è data comunicazione all'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 49.

Art. 28 – Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto, fermi gli obblighi di restituzione e trasferimento dei beni strumentali di cui al precedente art. 22, il Concessionario ha diritto di ricevere dal gestore entrante una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'Agenzia con propria deliberazione. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22 del presente contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C (*“Regolazione economica degli oneri per il trattamento dei rifiuti indifferenziati”*), D (*“Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli Accordi Anci Conai”*) E (*“Regolazione economica dei costi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli Accordi Anci Conai”*) ed F (*“Aggiornamento del corrispettivo per i servizi di base”*) del presente contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma precedente non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Gestore nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Gestore a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.

5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20, comma 6, del presente contratto.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto Disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 57.

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 30 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.

1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto stabilito dall'art. 10, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 31 – Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito dall'art. 10 e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 32 – Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti indifferenziati franco impianto, ossia con oneri di trasporto a carico del Gestore purché l'impianto di destino sia ubicato all'interno del Bacino territoriale o, se esterno, per una percorrenza equivalente, ossia 50 km, andata e ritorno, dal perimetro esterno del Bacino territoriale considerando la viabilità principale e/o più consona ai mezzi di trasporto da utilizzarsi. Per percorrenze superiori il Gestore sarà rimborsato dei costi di trasporto secondo l'importo unitario (Euro/chilometro) indicato nell'allegato B ("Elenco prezzi unitari"). alla distanza equivalente.

2. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 33 – Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche oggetto del Piano di sviluppo sarà regolato, in conformità alle vigenti specifiche disposizioni legislative, da una o più specifiche nuove Schede del Disciplinare tecnico.

2. La gestione post operativa delle discariche è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" ad ogni effetto di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Agenzia sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente contratto.

4. L'Agenzia può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. E' inoltre facoltà dell'Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dall'allegato Disciplinare tecnico fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 35 – Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Art. 36 – Affidamento a terzi di attività operative

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Gestore può affidare, fermo il rispetto della vigente disciplina (attualmente d.lgs. 50/2016) in materia di appalti pubblici, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni riciclabili attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 30 per cento del quantitativo trattato per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 di vetro, carta e cartone e plastica, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate

o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8, comma 2. A tal fine non sono computati gli affidamenti infragruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale del 45 % comprende anche le quote di cui al comma 2.

4. I subaffidamenti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente ad ATERSIR, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Art. 37 – Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 38 – Verifica dell'ammissibilità di modifiche al contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

Art. 39 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi

1. . L'adeguamento del corrispettivo per i servizi di base e per i servizi integrativi avviene per gli anni successivi al 2020 esclusivamente sulla base delle regole qui di seguito riportate.

2. Il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base" al presente contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del Piano Industriale del Gestore.

3. I prezzi per i servizi integrativi di cui all'allegato B "Elenco prezzi unitari" sono annualmente rideterminati in ragione del 75% dell'indice inflativo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 40 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

2. Al presente contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 41 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 42 – Modifiche richieste dall'Agenzia

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia ha inoltre la facoltà di richiedere l'aggiornamento dei servizi ed attività oggetto del servizio in conformità al Piano di sviluppo di cui al precedente art. 2, comma 6.

4. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi precedenti e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 43 – Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, si procede all'aggiornamento del presente contratto ed all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. L'Agenzia predispone il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che la sottoscrive per accettazione: tale documento costituirà dunque parte integrante e sostanziale del presente contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
3. Se le modifiche determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.
4. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente contratto, si applicano i prezzi di cui all'allegato B "*Elenco prezzi unitari*," alle nuove quantità.
5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dell'allegato B "*Elenco prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del suo Piano Industriale e degli altri documenti allegati.
6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sull'adeguamento del corrispettivo e/o si decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.
7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.
8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
9. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 per il verificarsi, in corso di esecuzione del contratto, di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario.

CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 44 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati;
- verificare i dati economico-finanziari connessi all'esecuzione del servizio;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali.

A tal fine l'Agenzia dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Agenzia di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato, che l'Agenzia stessa ritenga necessari.

2. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

3. Il controllo sul servizio è in ogni caso assicurato anche dall'obbligatoria adozione del sistema informativo duale in conformità alle previsioni del successivo art. 45 e della scheda SB_18 "Controllo e monitoraggio dei servizi" del Disciplinare tecnico.

4. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al precedente art. 7.

5. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi assistenti o delegati esercitano in poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del presente contratto e dell'allegato Disciplinare tecnico.

7. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

Art. 45 - Sistema informativo duale

1. Il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato Disciplinare Tecnico (scheda SB_18 “Controllo e monitoraggio dei servizi”), per consentire al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali assistenti l’espletamento del controllo in continuo dell’andamento del servizio.
2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l’accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.
3. L’insieme delle informazioni da rendere disponibili all’Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

Art. 46 - Carta dei servizi

1. Entro un mese dal subentro nel servizio il Gestore deve sottoporre all’approvazione dell’Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema approvato dall’Agenzia (attualmente, deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 13 del 7 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. l), della l.r. n. 23/2011. Essa ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del presente contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un’adeguata considerazione dei reclami degli utenti e per l’eventuale pagamento di indennizzi in caso di inadempimenti da parte del Gestore.
2. Entro un mese dall’avvio del servizio a regime sul Bacino territoriale, il Gestore deve sottoporre all’approvazione dell’Agenzia una carta dei servizi redatta sulla base dello schema approvato dall’Agenzia (attualmente, deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 13 del 7 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. l), della l.r. n. 23/2011.
3. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell’utenza.

Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell’Agenzia e in

conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo il sistema informativo duale di cui all'art. 45 del presente contratto.

Art. 48 - Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, nonché il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente contratto. Ove, a causa della sua recente costituzione, il Gestore non possa essere già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad avviare il processo di certificazione entro 12 mesi dal subentro nel servizio e concluderlo entro 24 mesi dalla medesima data.

2. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

Art. 50 - Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente contratto.

CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

Art. 51 - Modificazioni soggettive

1. Il Gestore qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico al concessionario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.
2. In tali ipotesi l'Agenzia verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 53.
3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante le forme di affidamento del servizio pubblico.

Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno. La contestazione dell'inadempienza contrattuale al Gestore viene comunicata contestualmente all'organismo di coordinamento dei Comuni suoi soci e l'Agenzia procede alla valutazione delle controdeduzioni del Gestore previo confronto col predetto Coordinamento.
2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto per il Gestore di disporre modifiche contrattuali senza la previa autorizzazione dell'Agenzia di cui all'art. 41 del presente contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati sulla commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli artt. 30 e 31, nonché degli affidamenti di cui all'art. 36 del presente contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni;
- d) mancato rinnovo della cauzione di cui all'Art 55

In tali casi l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 51, comma 1;
- c) la violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 3;
- d) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 57, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 53 - Decadenza della concessione

1. L'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente contratto.

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 54 - Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è obbligo del Gestore proseguire l'erogazione del servizio, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente contratto, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo gestore. Fermo l'obbligo di prosecuzione del servizio, l'applicazione delle medesime condizioni economiche di cui al presente contratto è fatta salva per un massimo di dodici mesi decorrenti dalla cessazione per qualsiasi causa del presente rapporto contrattuale.

Art. 55 - Cauzione

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo economico del corrispettivo annuale del Gestore (art. 8, comma 2), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale Ente garantito e, per la prima annualità, deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto. Per le annualità successive il rinnovo della polizza deve pervenire all'Agenzia almeno dieci giorni prima dalla scadenza della precedente, a pena di risoluzione del contratto.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

Art. 56 - Coperture assicurative

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 6.070.000,00 per danni a persone,
 - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e d) del presente contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

Art. 57 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all'allegato K.
2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi risultanti dall'allegato B al presente Contratto *“Elenco dei prezzi unitari”*.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento. Della contestazione dell'inadempienza contrattuale al Gestore viene data contestuale comunicazione all'organismo di coordinamento dei Comuni suoi soci. La valutazione delle osservazioni del Gestore è rimessa all'Agenzia previo confronto col predetto Coordinamento.
4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia. L'Agenzia procede alla determinazione della penale da applicare in concreto d'intesa col Coordinamento dei comuni soci.
5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.
6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8.
7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'allegato K nel corso di un anno di esecuzione del contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 1, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, il presente contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Art. 58 – Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

Art. 59 – Allegati

1. Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato A: “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale”;
- Allegato B: “Elenco dei prezzi unitari”;
- Allegato C: “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
- Allegato D: “Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai”;
- Allegato E: “Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai”;
- Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
- Allegato G: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. a)”;
- Allegato H: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. b)”;
- Allegato I: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. c)”;
- Allegato J: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. d)”;
- Allegato K: “Penali”;
- Allegato L: “Piano Economico Industriale”;
- Allegato M: “Personale in servizio del gestore uscente”;
- Disciplinare Tecnico;

ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale

Comune	Riferimento della Zona da Piano Reg. Gestione Rifiuti	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2018 (Tobb18) (vedi nota 1)	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo 2019 (Tobb19) (vedi nota 1)	tonnellate massime rifiuto indifferenziato obiettivo anno a regime 2020 (Tobb20) (vedi nota 1)	giornate annuali equivalenti stabilite per mercati (vedi nota 2)	giornate annuali equivalenti stabilite per manifestazioni	monte ore uomo annuali guardiania CDR	Km annuali spazzamento misto	N° svuotamenti annuali cestini
Bertinoro	Pianura	1.918,25	1.630,26	1.342,26	156	16	1.248	503	3.978
Castrocaro Terme e Terra del Sole	Pianura	2.143,87	1.559,94	976,01	156	8	624	293	2.314
Civitella	Montagna	1.183,78	849,47	515,16	52	16	0	170	1.352
Dovadola	Montagna	566,57	396,67	226,76	52	8	0	75	598
Forlì	Capoluogo-costa	31.515,70	23.504,64	15.493,57	1.040	90	2.808	11.836	42.146
Forlimpopoli	Pianura	2.028,68	1.807,20	1.585,73	156	40	780	595	4.706
Galeata	Montagna	833,39	590,21	347,03	52	8	468	115	910
Meldola	Pianura	4.356,58	2.941,76	1.526,93	156	8	0	458	3.614
Modigliana	Montagna	1.220,22	930,28	640,33	52	16	624	211	1.664
Portico e San Benedetto	Montagna	338,54	222,24	105,95	52	8	0	35	286
Predappio	Montagna	2.139,25	1.556,05	972,86	156	16	624	292	2.314
Rocca San Casciano	Montagna	741,97	505,98	269,99	52	8	468	89	702
Tredozio	Montagna	403,39	287,94	172,49	52	8	468	57	442
Totale		49.390,19 TOBB18	36.782,64 TOBB19	24.175,07 TOBB20	2.434 GG_DT		8.112 MO	14.729 KMT_mi	65.026 SV_DT

Nota (1): le quantità non includono il rifiuto da esumazioni/estumulazioni (vedasi DGR 2218/2016).

Dal primo anno dell'affidamento dovrà essere garantito l'obiettivo del 65% di Raccolta Differenziata nel bacino oggetto di affidamento. Dal 2020 in ogni Comune devono essere garantiti gli obiettivi percentuali di RD, al netto del rifiuto da esumazioni/estumulazioni, del PRGR (65% Comuni di montagna, 70% Comuni capoluogo e della costa, 79% Comuni di pianura, come definiti nel PRGR).

Nota (2): le giornate stabilite per i mercati sono calcolate come "equivalenti" a moduli da 5 banchi per mercato.

Filiera merceologica (f)	Carta	Vetro	Plastica	Legno
Quantità di progetto del bacino territoriale (tonnellate) dell'anno 2020 (Q_DT_f)	13.149,86	7.438,81	7.305,48	1.911,82

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari

B.1: COSTI UNITARI MEZZI SERVIZI IGIENE URBANA (escluso autista) <i>Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI.</i>		
	Costo unitario	Unità di misura
compattatore carico laterale 3 assi	€ 39,08	€/ora
compattatore carico posteriore 3 assi	€ 37,28	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 15-18 mc	€ 17,06	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 10-14 mc	€ 17,06	€/ora
autocarro con vasca da 7 mc	€ 12,12	€/ora
autocarro con vasca da 2 mc	€ 5,00	€/ora
autocarro sponda idraulica	€ 15,95	€/ora
furgone	€ 8,25	€/ora
autocarro con impianto di scarramento	€ 25,85	€/ora
autocarro con impianto di scarramento e gru munita di ragno	€ 25,85	€/ora
mezzo autoarticolato di grande volumetria (bilico, ecc.)	€ 34,27	€/ora

note: utilizzo minimo 3 ore

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
cassonetto 1700 litri	€ 428,75	€/cad
cassonetto 1000-1100 litri	€ 181,50	€/cad
cassonetto 660-770 litri	€ 125,15	€/cad
bidone 360 litri	€ 57,87	€/cad
bidone 240 litri	€ 32,09	€/cad
bidone 120 litri	€ 22,71	€/cad
contenitore 30 litri	€ 8,27	€/cad
biopattumiera aerata 7 litri	€ 1,43	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta	€ 4.180,00	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€ 4.730,00	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€ 4.400,00	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€ 4.950,00	€/cad
press container 18-22 mc	€ 17.600,00	€/cad
compostiera ca. 300 litri	€ 36,03	€/cad
compostiera ca. 400 litri	€ 47,85	€/cad
compostiera ca. 700 litri	€ 66,88	€/cad
contenitori per oli da ca. 500 litri	€ 2.750,00	€/cad
tanica oli da 3 litri	€ 3,85	€/cad

contenitore per pile	€ 32,45	€/cad
contenitore per farmaci	€ 243,10	€/cad
transponder	€ 0,39	€/cad
distributore automatico sacchi	€ 12.650,00	€/cad
badge personalizzato	€ 1,32	€/cad
sacchetti biodegradabili 10-12 litri certificati a norma UNI EN 13432-2002 - plastiche compostabili	€ 22,99	€/1000pezzi
sacchi in PE 30 litri comprensivi di tag Rfid	€ 23,64	€/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri	€ 26,77	€/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri	€ 93,16	€/1000pezzi

B.3: COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE		
<i>Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, ecc.)</i>		
noleggio container scarrabile 15-20 mc a tenuta	€ 88,55	€/mese
noleggio cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€ 94,85	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€ 86,49	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€ 92,22	€/mese
noleggio press container 18-22 mc	€ 223,99	€/mese

note: compreso posizionamento e ritiro per minimo tre mesi

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI		
<i>Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio</i>		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
svuotamento container, composto delle seguenti voci:		
<i>chiamata svuotamento container</i>	€ 60,98	€/cont.-intervento
<i>trasporto container</i>	€ 2,03	€/km (a/r)

trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva inferiore a 3,5 ton	€ 1,32	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 3,5 e 7,5 ton	€ 1,52	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 7,5 e 11,5 ton	€ 1,52	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 11,5 e 26 ton	€ 2,03	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva superiore a 26 ton	€ 2,03	€/km (a/r)

ingombranti/RAEE su chiamata fino 3 pezzi su strada	€ 43,38	€/chiamata
ingombranti/RAEE su chiamata oltre 3 pezzi su strada	€ 43,38	€/chiamata
raccolta potature con ragno su strada fino 3 mc	€ 60,98	€/chiamata
raccolta potature con ragno su strada oltre 3 mc e fino a 10mc	€ 91,47	€/chiamata
raccolta potature su area privata fino 3 mc accessibile a mezzo con ragno 3 assi	€ 76,23	€/chiamata

note: servizio programmato con 8 servizi minime/giorno

gestione tariffa puntuale	€	4,38	€/utenza
---------------------------	---	------	----------

note: interventi applicabili solo su intero territorio comunale

B.5: COSTI DEL PERSONALE	
Riferimento tabelle ministeriali del costo del lavoro settore igiene ambientale (ad es. linee guida Fise-Assoambiente)	Costo parametrato in base al livello di inquadramento

ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati

A. L'Allegato A “*Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale*” al presente Contratto specifica le tonnellate massime obiettivo di rifiuto indifferenziato (con esclusione del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2218/2016) per ogni Comune relative alle annualità 2018 (Tobb18), 2019 (Tobb19) e 2020 (Tobb20).

B. Le tonnellate obiettivo degli anni 2021 e 2022 sono le medesime previste per il 2020 (Tobb20), quelle degli anni successivi al 2022 ($n = 23, 24, \dots, 32$) fino a scadenza del Contratto di ogni Comune sono automaticamente determinate *pro tempore* in ragione del prodotto fra le tonnellate obiettivo del 2020 (Tobb20) ed il rapporto fra abitanti equivalenti del secondo anno antecedente quello di riferimento (ab_eq_n-2) ed abitanti equivalenti dell'anno 2020 (ab_eq_DT).

C. L'Agenzia stabilisce, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilisce altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore. L'onere riconosciuto quale acconto annuale (CAC_n per l'anno $n=18, 19, \dots, 32$) per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è dato dalla sommatoria dei prodotti fra le tonnellate obiettivo (Tac_n) di ciascun Comune come definite ai punti A e B e la tariffa unitaria dell'impianto o polo impiantistico (impianto j) applicata ai rifiuti indifferenziati del medesimo Comune (TU_j_n):

$$\text{Onere acconto annuale} = CAC_n = \sum_j [TU_j_n * \sum_i Tac_i_j_n]$$

dove la sommatoria interna è estesa a tutti i Comuni i che conferiscono all'impianto j -esimo e quella esterna agli impianti j ,

$Tac_18=Tobb18$; $Tac_19=Tobb19$; $Tac_20=Tobb20$; $Tac_21=Tobb20$; $Tac_22=Tobb20$ per gli anni dal 2018 al 2022,

$Tac_n = Tobb20 / ab_eq_DT * ab_eq_n-2$ per gli anni $n=23, 24, \dots, 32$, dove ab_eq_n-2 sono gli abitanti equivalenti di ciascun comune ed ab_eq_DT sono gli abitanti equivalenti 2020 di ciascun Comune.

D. Il Gestore è tenuto a pagare ad ogni impianto o polo di smaltimento j , per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita, la tariffa unitaria TU_{j_n} annualmente stabilita dall'Agenzia.

E. Al fine di rideterminare gli obiettivi di tonnellate di indifferenziato a smaltimento sulla base dell'evoluzione degli abitanti equivalenti, a partire dall'anno 2020 (n) l'Agenzia fisserà per ogni Comune le tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento del secondo anno antecedente ($Trif_{n-2}$), che sono uguali alle tonnellate obiettivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente $Tobb18$, $Tobb19$ e $Tobb20$), e che sono calcolate in ragione del prodotto fra tonnellate obiettivo 2020 ($Tobb20$) ed il rapporto fra abitanti equivalenti dell'anno $n-2$ (ab_{eq_n-2}) ed abitanti equivalenti dell'anno 2020 (ab_{eq_DT}) per gli anni dal 2021 al 2032. A partire dal 2023 (n) l'Agenzia provvederà a ricalcolare l'onere di cui al punto C relativo al secondo anno antecedente ($CRIF_{n-2}$) sulla base delle predette tonnellate di rifiuto indifferenziato di riferimento dell'anno $n-2$ ($Trif_{n-2}$), ed a conguagliare il differenziale del ricalcolo rispetto a quanto stabilito in acconto al punto C:

$Trif_{18}=Tobb18$, $Trif_{19}=Tobb19$, $Trif_{20}=Tobb20$,
 $Trif_{n-2} = Tobb20 / ab_{eq_DT} * ab_{eq_n-2}$ per $n=23, 24, \dots, 34$

$$CRIF_{n-2} = \sum_j [TU_{j_n-2} * \sum_i Trif_{i_j_n-2}] \quad \text{con } n=23, 24, \dots, 34$$

$$\text{Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento} = CRIF_{n-2} - CAC_{n-2} \quad \text{con } n=23, 24, \dots, 34$$

F. A partire dall'anno 2020 (n) l'Agenzia calcolerà il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_{n-2}), pari, per gli anni (n-2) 2018, 2019 e 2020, al rapporto fra l'onere riconosciuto in acconto di cui al punto C (CAC_{n-2}) e tonnellate complessive a livello di bacino territoriale di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni (rispettivamente $TOBB18$, $TOBB19$ e $TOBB20$), e pari, per gli anni (n-2) dal 2021 al 2032, al rapporto fra l'onere ricalcolato di cui al punto E ($CRIF_{n-2}$) e le tonnellate complessive a livello di bacino territoriale di rifiuto indifferenziato di riferimento di tali anni ($TRIF_{n-2}$, come sommatoria delle $Trif_{n-2}$ di ogni Comune), il costo unitario di riferimento è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

$$CUR_{18} = \text{arrotonda}(CAC_{18} / TOBB18; 2), \quad CUR_{19} = \text{arrotonda}(CAC_{19} / TOBB19; 2), \\ CUR_{20} = \text{arrotonda}(CAC_{20} / TOBB20; 2),$$

$CUR_{n-2} = \text{arrotonda}(CRIF_{n-2} / TRIF_{n-2} ; 2)$ per $n = 23, 24, \dots, 34$,

dove $TRIF_{n-2} = \sum Trif_{n-2}$ con sommatoria estesa a tutti i Comuni.

G. A partire dal 2020 (n), qualora i rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo in ogni Comune nel secondo anno antecedente ($Tcons_{n-2}$) (come da dati ufficiali annualmente prodotti da Arpae) si discostino oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto ai rifiuti indifferenziati di riferimento dell'anno $n-2$ ($Trif_{n-2}$), è previsto un conguaglio da inserire fra gli oneri da aggiungere o detrarre, calcolato come di seguito. Il costo unitario di riferimento relativo al secondo anno antecedente (CUR_{n-2}) di cui al punto F è moltiplicato per ogni Comune per le tonnellate di scostamento:

a) fra quelle reali consuntivate ($Tcons_{n-2}$) e quelle di riferimento ($Trif_{n-2}$) incrementate di 3 punti percentuali, nel caso che le tonnellate reali superino quelle di riferimento incrementate di 3 punti percentuali, ottenendo $CUR_{n-2} * (Tcons_{n-2} - Trif_{n-2} * 1,03)$, con $n = 20, 21, \dots, 34$;

b) fra quelle di riferimento ($Trif_{n-2}$) ridotte di 2 punti percentuali e quelle reali consuntivate ($Tcons_{n-2}$), nel caso che le tonnellate reali siano inferiori a quelle di riferimento ridotte di 2 punti percentuali, ottenendo $CUR_{n-2} * (Trif_{n-2} * 0,98 - Tcons_{n-2})$, con $n = 20, 21, \dots, 34$.

A titolo di conguaglio annuale su quantitativi reali gli oneri dell'anno n sono incrementati del 50% della somma delle moltiplicazioni relative ai Comuni di cui al punto a) e ridotti del 50 % della somma delle moltiplicazioni relative ai Comuni di cui al punto b).

H. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui ai punti E e G relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

I. Il costo annuale per lo smaltimento del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni dell'anno "n" è riconosciuto, sulla base di tariffa di accesso agli impianti di smaltimento stabilita dall'Agenzia, a consuntivo nei piani finanziari dell'anno $n+2$, ad eccezione dei costi relativi al 2031 e 2032 che saranno riconosciuti dal Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

J. Non si darà luogo a variazioni dell'onere annuale per il trasporto del rifiuto indifferenziato in impianti di smaltimento, comunque individuati dall'Agenzia, ubicati fino a 50 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando la viabilità principale e/o comunque più consona ai mezzi di trasporto previsti nella concessione, dal perimetro esterno del bacino oggetto di affidamento. Oltre

tale distanza e per la sola distanza eccedente i 50 km sopra citati, si provvederà a compensare il Gestore con l'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato B al presente Contratto.

K. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2033 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2032" in "2033", "2033" in "2034" e "2034" in "2035"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi (punti da A a H):

Oneri anni n=18-19 (anni di transitorio)	Oneri anni n=20-21-22	Oneri anni n=(da 23 a 32)	Conguagli anni n=33-34
Anno n: oneri acconto			
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri acconto (Tac_n)			
Per ogni Comune: Tac_18=Tobb18, Tac_19=Tobb19	Per ogni Comune: Tac_20=Tobb20, Tac_21=Tobb20, Tac_22=Tobb20	Per ogni Comune: Tac_n= Tobb20/ab_eq_DT * ab_eq_n-2	
Oneri acconto e tariffa di accesso agli impianti			
L'Agenzia stabilisce annualmente, per ciascun Comune, a quale impianto di smaltimento j vanno conferiti i rifiuti indifferenziati. L'Agenzia stabilisce altresì, annualmente, la tariffa unitaria di accesso TU_j_n praticata al Gestore dal gestore di ciascun impianto di smaltimento j, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita nell'anno n. Gli oneri acconto CAC_n di ogni anno n sono dati dalla seguente uguaglianza: $CAC_n = \sum_j [TU_{j_n} * \sum_i Tac_{i_j_n}]$ dove la sommatoria interna è estesa a tutti i Comuni i che conferiscono all'impianto j-esimo e quella esterna agli impianti j.			
		Anno n: oneri conguaglio su quantitativi di riferimento dell'anno n-2	
	Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri conguaglio (Trif_n-2)		
	Per ogni Comune: Trif_18=Tobb18, Trif_19=Tobb19, Trif_20=Tobb20, con totale complessivo 2018, 2019 e 2020 pari rispettivamente a TRIF_18=TOBB18, TRIF_19=TOBB19 e TRIF_20=TOBB20.	Per ogni Comune: Trif_n-2= Tobb20/ab_eq_DT*ab_eq_n-2, dai quali si calcola un totale complessivo di bacino territoriale di ogni anno n-2 pari a TRIF_n-2	
		Oneri di riferimento anno n-2 $CRIF_{n-2} = \sum_j [TU_{j_n-2} * \sum_i Trif_{i_j_n-2}]$	
		Conguaglio annuale su quantitativi di riferimento = CRIF_n-2 - CAC_n-2	
	Anno n: oneri conguaglio su quantitativi reali dell'anno n-2		
	Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda(CAC_n-2 / TRIF_n-2;2)	Si calcola il costo unitario di riferimento: CUR_n-2 = arrotonda(CRIF_n-2 / TRIF_n-2;2)	
	Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 di un Comune (Tcons_n-2 da dati ufficiali Arpae) si discosti oltre i 3 punti percentuali in più o oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a Trif_n-2:		
	a) se Tcons_n-2 > Trif_n-2 * 1,03 si calcola ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (Tcons_n-2 - Trif_n-2 * 1,03)		
	b) se Tcons_n-2 < Trif_n-2 * 0,98 si calcola ccoreal_n = 0,5 * CUR_n-2 * (Tcons_n-2 - Trif_n-2 * 0,98)		
Qualora la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti a consuntivo nell'anno n-2 di un Comune (Tcons_n-2 da dati ufficiali Arpae) non si discosti oltre i 3 punti percentuali in più e oltre i 2 punti percentuali in meno rispetto a Trif_n-2, si pone ccoreal_n = 0.			
Conguaglio annuale su quantitativi reali = $\sum_i ccoreal_n$ con tale sommatoria estesa a tutti i Comuni.			

ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai

A. Nella seguente tabella A sono riportati i ricavi complessivi base minimi a livello di bacino territoriale di ciascuna filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2018, 2019 e 2020, nonché le corrispondenti quantità di progetto relative al bacino territoriale dell'anno 2020.

TABELLA A

Filiera merceologica (f)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2018 (RCB_f_18)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2019 (RCB_f_19)	Ricavo complessivo base minimo (euro) dell'anno 2020 (RCB_f_20)	Quantità di progetto (tonnellate) dell'anno 2020 (Q_DT_f)
Carta	662.848,92	964.261,66	1.265.674,41	13.149,86
Vetro	135.093,21	223.761,51	312.429,81	7.438,81
Plastica	666.753,69	1.246.561,85	1.826.370,00	7.305,48
Totale bacino territoriale	1.464.695,82	2.434.585,02	3.404.474,22	27.894,15

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

Dai valori riportati in tabella si ottiene il ricavo unitario minimo di ciascuna filiera merceologica (f) dell'anno 2020 (RU_f_20) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_20) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati in tabella A. Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell'anno 2020 è adeguato a partire dal 2021 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 21 a 32) valido pro-tempore.

I ricavi unitari minimi RU_f_n per l'attività di commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai saranno adeguati tenendo conto delle modalità individuate nel presente Allegato al seguente punto H.

Le formule di seguito riportate sono intese a stimolare il Gestore, a beneficio della tariffa, a conseguire maggiori ricavi derivanti sia da importi unitari di vendita sul mercato superiori a quelli

di riferimento individuati sulla base degli accordi Anci-Conai sia da quantitativi raccolti superiori a quelli attesi ed a penalizzarlo in caso contrario.

Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari. Tale obbligo si applica anche nel caso che l'attività di commercializzazione sia svolta da società collegate o controllate dal Gestore che abbiano svolto l'attività di avvio a recupero ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 16/2015.

A partire dall'anno a regime 2020 le formule di calcolo di acconti e importi di riferimento per i conguagli sono rappresentate come prodotto fra 2 termini racchiusi all'interno di parentesi quadre. Il primo termine indica il valore unitario di ricavo (euro/ton), che non potrà essere inferiore al ricavo unitario minimo di filiera e che viene incrementato in ragione del 50% del differenziale fra il valore effettivamente conseguito e quello minimo. All'interno di tale termine è anche presente un fattore correttivo che tiene conto dei quantitativi di rifiuto non trattato (dato dalla differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate) che, per la minor qualità, va ad erodere il valore minimo di riferimento. Il secondo termine indica i quantitativi (ton) utilizzati per il calcolo dei ricavi ed è dato dalla semisomma fra tonnellaggi reali e tonnellaggi attesi da progetto indicizzati, a partire dal 2021, in base alla variazione annuale degli abitanti equivalenti rispetto a quelli dell'anno 2020.

Le formule, oltre al ricavo unitario minimo di filiera (f) di ogni anno (n) RU_f_n di cui sopra ed agli acronimi di cui alla tabella A, contengono le seguenti variabili:

- RVE_f_n-2 (euro) sono i ricavi effettivi debitamente documentati dal Gestore (anche per sue società collegate o controllate) dell'anno n-2 derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti, ivi inclusi i proventi da conferimento al sistema Anci-Conai e l'importo derivante dalla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo documentato almeno pari al prodotto del quantitativo totale di filiera documentato effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate per $0,3/(1-0,3)$ (i proventi della commercializzazione sono in favore dell'aggiudicatario della procedura competitiva). Tutti i costi relativi al servizio di trasporto

agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno andare a decurtazione dei valori di RVE; sono riconosciuti al Gestore gli eventuali contributi del CONAI per i servizi di pressatura e trasporto alle piattaforme, come previsti dagli allegati tecnici dell'accordo ANCI-Conai e pertanto i valori di RVE sono al netto di tali eventuali importi. I quantitativi e i ricavi sono da comunicare annualmente all'Agenzia per ciascuna filiera merceologica anche in caso di procedure competitive di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riguardanti più filiere merceologiche contemporaneamente;

- $Q_{R_f_n-2}$ (ton) sono le quantità di filiera realmente raccolte dal Gestore (sono quindi esclusi i rifiuti assimilati avviati a recupero dal produttore) nell'anno n-2;
- $QNT_{R_f_n-2}$ (ton) è la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto $Q_{R_f_n-2}$ e la quota parte di filiera effettivamente trattata dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate dell'anno n-2;
- $CU_{ctr_f_n}$ (euro/ton) sono i costi unitari di trattamento della filiera f pari, per l'anno 2020 (n=20) al rapporto fra CTR_f (come indicato, per la filiera f, nel Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato L al presente Contratto) e Q_{DT_f} , e per gli anni dal 2021 al 2032 (n=21, 22, ..., 32), al valore del costo unitario di trattamento dell'anno precedente (n-1) adeguato in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2). Il valori CTR_f indicati nel PEI sono da riferirsi a tutte le quantità di progetto di filiera dell'anno 2020 Q_{DT_f} specificate nella tabella A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Qualora nel PEI non sia presente il costo di trattamento CTR_f della filiera f si porrà $CU_{ctr_f} = 0$ per ogni anno;
- $\Sigma(ab_{eq_n-2}) / AB_{EQ_DT}$ (adimensionale) è il rapporto fra la sommatoria degli abitanti equivalenti del bacino territoriale dell'anno n-2 e quelli del 2020 AB_{EQ_DT} .

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà il ricavo in acconto di ciascuna filiera merceologica (f), relativo a proventi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto ($RCMac_f_n$) è per ogni filiera merceologica costituito:

- per gli anni 2018 e 2019 (n=18, 19), dal relativo ricavo complessivo base minimo indicato nella tabella A (rispettivamente RCB_f_18 e RCB_f_19)

$$RCMac_f_n = RCB_f_n$$

- per gli anni 2020 e 2021 (n=20, 21), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX} (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 * RCB_f_20 / RCB_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per l'anno 2022 (n=22), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX} (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per ciascun anno dal 2023 al 2032 (n=23, 24,..., 32), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = [RU_f_n + \text{MAX} (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n - CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * \Sigma(ab_eq_n-2) / AB_EQ_DT) / 2]$$

C. Per ogni anno n, a partire dal 2020, si congruaglieranno per ciascuna filiera merceologica gli importi di cui al punto B, relativi al secondo anno antecedente (n-2), attraverso l'applicazione del seguente procedimento.

Inizialmente si calcola il ricavo complessivo minimo di riferimento di ciascuna filiera merceologica (f) dell'anno n-2 (RCMrif_f_n-2) come:

- per gli anni 2018 e 2019 (n-2 =18, 19),

$$RCMrif_f_n-2 = RCMac_f_n-2$$

- per l'anno 2020 (n-2=20),

$$RCMrif_f_n-2 = [RU_f_n-2 + \text{MAX} (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n-2 - CUctr_f_n-2 * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]$$

- per gli anni dal 2021 al 2032 (n-2 = 21, 22,..., 32),

$$RCMrif_f_n-2 = [RU_f_n-2 + \text{MAX} (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 - (RU_f_n-2 - CUctr_f_n-2 * QNT_R_f_n-2 / Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * \Sigma(ab_eq_n-2) / AB_EQ_DT) / 2]$$

L'importo del conguaglio è dato (per ogni anno dal 2020 al 2034, n=20, 21, ...34), per ciascuna filiera merceologica, dalla seguente formula:

$$\text{Conguaglio} = \text{RCMrif_f_n-2} - \text{RCMac_f_n-2}$$

D. Gli importi calcolati in acconto al punto B sono detratti dai piani finanziari di ogni anno, quelli calcolati a conguaglio al punto C sono detratti dagli stessi piani finanziari se assumono valore positivo, sono sommati in valore assoluto ai piani finanziari in caso contrario.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2033 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2032" in "2033", "2033" in "2034" e "2034" in "2035"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

G. In sintesi:

Ricavi anni n= 18-19 (anni di transitorio)	Ricavi anni n=20-21-22	Ricavi anni n = (da 23 a 32)	Conguagli anni n=33-34
Anno n: ricavi in acconto			
Sia Q_R_f_n il quantitativo totale complessivo di rifiuti effettivamente raccolti per ciascuna filiera di ogni anno. Sia QNT_R_f_n la differenza fra il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente raccolto Q_R_f_n e il quantitativo totale complessivo di filiera effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate di ogni anno.			
RCMac_f_n = RCB_f_n	<div>Per n=20, 21 RCMac_f_n = [RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – (RU_f_n – CUctr_f_n *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 * RCB_f_20 / RCB_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]</div> <div>Per n=22 RCMac_f_n = [RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – (RU_f_n – CUctr_f_n *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]</div>	<div>RCMac_f_n = [RU_f_n + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – (RU_f_n – CUctr_f_n * QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * Σ(ab_eq_n-2) /AB_EQ_DT) / 2]</div>	
	Anno n: ricavi a conguaglio		
	<div>Per n=20, 21 RCMrif_f_n-2 = RCMac_f_n-2</div> <div>Per n=22 RCMrif_f_n-2= [RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – (RU_f_n-2 – CUctr_f_n-2 *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f) / 2]</div>	<div>RCMrif_f_n-2= [RU_f_n-2 + MAX (0; RVE_f_n-2 / Q_R_f_n-2 – (RU_f_n-2 – CUctr_f_n-2 *QNT_R_f_n-2/Q_R_f_n-2)) / 2] * [(Q_R_f_n-2 + Q_DT_f * Σ(ab_eq_n-2) /AB_EQ_DT) / 2]</div>	
Il conguaglio è dato da Conguaglio = RCMrif_f_n-2 - RCMac_f_n-2			
Il procedimento va ripetuto per ogni filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai			

TABELLA A				
Ricavi e quantità base per ogni filiera Conai (f)	RCB_f_18 (euro)	RCB_f_19 (euro)	RCB_f_20 (euro)	Q_DT_f (tonnellate anno 2020)
Carta	662.848,92	964.261,66	1.265.674,41	13.149,86
Vetro	135.093,21	223.761,51	312.429,81	7.438,81
Plastica	666.753,69	1.246.561,85	1.826.370,00	7.305,48
Totale	1.464.695,82	2.434.585,02	3.404.474,22	27.894,15

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

H. Standard qualitativi minimi e modalità di adeguamento dei ricavi unitari per il trattamento recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI

Per ognuna delle filiere merceologiche (f) di cui agli accordi ANCI-CONAI è definito il ricavo unitario minimo (espresso in euro/tonnellata) dell'anno 2020 (RU_f_20) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_20) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati nella tabella A del suddetto allegato.

Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica dell'anno 2020 è adeguato a partire dal 2021 in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 21 a 32) valido pro-tempore.

Ai fini del suddetto adeguamento, si specifica a seguire la modalità adottata per la quantificazione del ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento per l'anno 2020, ai sensi dell'accordo Anci-Conai vigente. In occasione del rinnovo dell'accordo Anci-Conai si prevede che tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento sia adeguato applicando la medesima modalità.

Il ricavo unitario minimo di filiera merceologica RU_f viene pertanto adeguato a partire dal 2021 in proporzione alle variazioni del ricavo unitario minimo di filiera merceologica di riferimento dell'anno 2020 sotto riportato.

Imballaggi in carta e cartone e frazione merceologica simile

Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all'anno 2020 è definito pari a 96,25 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Comieco per l'anno 2016 per la raccolta congiunta di carta/cartone.

Imballaggi in plastica e plastica/barattolame (raccolta multimateriale)

Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all'anno 2020 è definito pari a 250,00 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Corepla per l'anno 2016 per la raccolta della plastica multimateriale di flusso D (295,86 €/t).

Imballaggi in vetro

Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all'anno 2020 è definito pari a 42,00 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Coreve per l'anno 2016 per la raccolta con riferimento alla fascia B di impurezze ($\leq 2\%$).

Imballaggi in legno (e altri rifiuti ingombranti in legno)

Il ricavo unitario minimo di filiera di riferimento all'anno 2020 è definito pari a 0,00 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee

incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Rilegno per l'anno 2016 per la raccolta con riferimento a quanto riconosciuto per la raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti) in prima fascia di impurezze ($\leq 2,5\%$).

ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai

A. Nella seguente tabella B sono riportati i costi/ricavi (col segno meno se ricavi) complessivi base per il trattamento a livello di bacino territoriale dei rifiuti organici (umido e verde) e delle altre RD costituite dai rifiuti diversi da quelli organici e da quelli di cui agli accordi Anci-Conai per gli anni 2018, 2019.

TABELLA B

Macro filiera merceologica (f)	Costo/ricavo complessivo base (euro) dell'anno 2018 (CCB_f_18)	Costo/ricavo complessivo base (euro) dell'anno 2019 (CCB_f_19)
Umido	1.441.435,52	1.490.464,03
Verde	224.475,27	232.110,49
Altre RD	-52.831,15	- 52.831,15

Nota: col segno meno se ricavi.

Il Gestore dovrà collocare sul mercato le frazioni di umido e verde e le altre frazioni raccolte in maniera differenziata mediante procedure competitive e produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei costi/ricavi effettivamente sostenuti, al fine della loro validazione e riconoscimento da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari (CGA_f sono i costi/ricavi consuntivi validati di ciascuna delle 3 macro filiere merceologiche).

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà, per ciascuna macro filiera, il costo/ricavo in acconto, relativo a costi/ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto (CCMac_f_n) è costituito:

- per gli anni 2018 e 2019 (n=18, 19), dal relativo costo/ricavo complessivo base indicato nella tabella B (rispettivamente CCB_f_18 e CCB_f_19)

$$\text{CCMac}_f_n = \text{CCB}_f_n$$

- per ciascun anno dal 2020 al 2032 (n=20, 21,..., 32), dal costo/ricavo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2)

$$\text{CCMac}_f_n = \text{CGA}_f_{n-2}$$

C. Per ogni anno n, a partire dal 2020, si conguaglierà la differenza fra i costi/ricavi validati del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) e gli acconti di cui al punto B

$$\text{Conguaglio} = \text{CGA}_f_{n-2} - \text{CCMac}_f_{n-2}$$

D. Gli importi calcolati ai punti B e C sono sommati ai piani finanziari di ogni anno se assumono valore positivo, sono detratti in valore assoluto dai medesimi piani finanziari in caso contrario.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno essere aggiunti ai valori di CGA_f di cui alle precedenti lettere B e C.

G. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2033 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2032" in "2033", "2033" in "2034" e "2034" in "2035"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi:

Costi/ricavi anni n=18-19 (anni di transitorio)	Costi/ricavi anni n=(da 20 a 32)	Conguagli anni n=33-34
Anno n: costi/ricavi in acconto		
Siano i costi/ricavi effettivi documentati e validati dall'Agenzia dell'anno n-2 pari a CGA_f_n-2 (col segno meno se ricavi)		
CCMac_f_n = CCB_f_n	CCMac_f_n = CGA_f_n-2	
Anno n: costi/ricavi a conguaglio		
Il conguaglio è dato da Conguaglio = CGA_f_n-2 - CCMac_f_n-2		

Il procedimento va ripetuto per ciascuna delle 3 macro filiere di Umido, Verde ed Altre RD

TABELLA B		
Macro filiera merceologica (f)	CCB _f ₁₈ (euro)	CCB _f ₁₉ (euro)
Umido	1.441.435,52	1.490.464,03
Verde	224.475,27	232.110,49
Altre RD	-52.831,15	-52.831,15

ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base

A. Il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato L al presente Contratto contiene le voci di costo annuale dei servizi base a regime, suddivise in Costi raccolta (CRACC), Costi guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta (CDRg), Altri costi Centri di Raccolta (CDRa), Costi spazzamento misto (CSLmi), Costi svuotamento cestini (CSLsv), Costi altri servizi igiene urbana (CSLas), Costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni (CSLmm), Costi trattamento carta (CTR_carta), Costi trattamento plastica e plastica/barattolame (CTR_plastica), Costi trattamento legno (CTR_legno), Costi generali (CGG). I valori di CTR_carta, CTR_plastica e CTR_legno sono da riferirsi a tutte le rispettive quantità di progetto dell'anno 2020 Q_DT_f specificate nell'allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Gli importi relativi alle predette voci di costo sono riportati di seguito:

- a) CRACC:.....;
- b) CDRg:.....;
- c) CDRa:.....;
- d) CSLmi:;
- e) CSLsv:;
- f) CSLas:;
- g) CSLmm:;
- h) CTR_carta:;
- i) CTR_plastica:;
- j) CTR_legno:;
- k) CGG:

B. Nell'Allegato A al presente Contratto sono specificati per ogni Comune gli standard prestazionali del servizio relativi alle giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni, monte ore uomo annuali guardiania Centri di Raccolta, Km annuali spazzamento misto, numero svuotamenti annuali cestini. Nell'Allegato A al presente Contratto sono altresì indicate le tonnellate di progetto dell'intero bacino territoriale dell'anno a regime 2020 relative alle filiere di raccolta

differenziata di carta (Q_DT_carta), plastica e plastica/barattolame (Q_DT_plastica), legno (Q_DT_legno).

C. Le voci di costo indicate al punto A ed i seguenti costi unitari saranno indicizzati per ogni anno n a partire dal 2021 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):

- a) Costo unitario di raccolta per utenza (C_{Ur}, in euro/utenza) pari al rapporto fra CRACC e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2020;
- b) Costo unitario di guardiania dei Centri di Raccolta (C_{Ucdrg}, in euro/ora), pari al rapporto fra CDRg e il totale monte ore uomo annuali guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- c) Costo unitario degli altri costi dei Centri di Raccolta per utenza (C_{Ucdra}, in euro/utenza) pari al rapporto fra CDRa e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2020;
- d) Costo unitario dello spazzamento misto per chilometro (C_{Ucslmi}, in euro/km) pari al rapporto fra CSLmi e il totale Km annuali spazzamento misto KMT_mi di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- e) Costo unitario dello svuotamento cestini per svuotamento (C_{Ucslsv}, in euro/svuotamento) pari al rapporto fra CSLsv e il totale svuotamenti annuali SV_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- f) Costo unitario altri servizi igiene urbana per utenza (C_{Ucslas}, in euro/utenza) pari al rapporto fra CSLas e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2020;
- g) Costo unitario raccolta e pulizia mercati e manifestazioni per giornata (C_{Ucslmm}, in euro/giornata) pari al rapporto fra CSLmm e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- h) Costo unitario trattamento della carta (C_{Uctr_carta}, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_carta e Q_DT_carta;
- i) Costo unitario trattamento della plastica e plastica/barattolame (C_{Uctr_plastica}, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_plastica e Q_DT_plastica;

- j) Costo unitario trattamento del legno (CUctr_legno, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_legno e Q_DT_legno;
- k) Costo unitario dei costi generali per utenza (CUcgg, in euro/utenza) pari al rapporto fra CGG e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 2020.

D. Nel 2023 si imposterà inizialmente il parametro delle utenze di riferimento dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020 UT_RIF_20 ad un valore pari al numero complessivo delle utenze dell'intero bacino territoriale del 2020;

per ogni anno dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34):

- se la somma totale delle utenze del bacino territoriale dell'anno n-2 supera quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 incrementato di 3 punti percentuali si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 (UT_RIF_n-2) pari a quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 (UT_RIF_n-3) incrementato di 3 punti percentuali,
- altrimenti se la somma totale delle utenze del bacino territoriale dell'anno n-2 è inferiore al 97 per cento di quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3 si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 pari al 97% di quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3,
- altrimenti si pone il valore delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 pari a quello delle utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-3.

E. Il corrispettivo per i costi di raccolta è adeguato a partire dall'anno 2021, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_21 e ACC_22 degli anni 2021 e 2022 (n=21, 22) è per ciascun anno pari a CRACC come indicizzato a partire dal 2021 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2023 al 2032 (n=23, 24, ..., 32) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUr_n dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$ACC_n = CUr_n * UT_RIF_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUr_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$\text{CONG}_n = \text{CUr}_{n-2} * \text{UT_RIF}_{n-2} - \text{ACC}_{n-2};$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) è pari a

$$\text{ACC}_n + \text{CONG}_n$$

dove per n=33, 34 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2031 e 2032 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Il corrispettivo per i costi per guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta è adeguato a partire dall'anno 2021 (n=21, 22, ..., 32), come prodotto fra CUcdrg_n e totale monte ore uomo guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto.

G. Il corrispettivo per gli altri costi relativi ai Centri di Raccolta è adeguato a partire dall'anno 2021, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_21 e ACC_22 degli anni 2021 e 2022 (n=21, 22) è per ciascun anno pari a CDRa come indicizzato a partire dal 2021 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2023 al 2032 (n=23, 24, ..., 32) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUcdra_n dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$\text{ACC}_n = \text{CUcdra}_n * \text{UT_RIF}_{n-2};$$

per ciascuna annualità dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUcdra_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$\text{CONG}_n = \text{CUcdra}_{n-2} * \text{UT_RIF}_{n-2} - \text{ACC}_{n-2};$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) è pari a

$$\text{ACC}_n + \text{CONG}_n$$

dove per n=33, 34 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2031 e 2032 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

H. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento misto è adeguato a partire dall'anno 2021 (n=21, 22, ..., 32), come prodotto fra CUcslmi_n e totale Km annuali spazzamento misto KMT_mi di cui all'Allegato A al presente Contratto.

I. Il corrispettivo per i costi dello svuotamento dei cestini è adeguato a partire dall'anno 2021 (n=21, 22, ..., 32), come prodotto fra CUcslsv_n e numero totale svuotamenti cestini SV_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto.

J. Il corrispettivo per gli altri servizi di igiene urbana è adeguato a partire dall'anno 2021, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_21 e ACC_22 degli anni 2021 e 2022 (n=21, 22) è per ciascun anno pari a CSLas come indicizzato a partire dal 2021 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 2023 al 2032 (n=23, 24, ..., 32) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUcslas_n dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$\text{ACC}_n = \text{CUcslas}_n * \text{UT_RIF}_{n-2};$$

per ciascuna annualità dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUcslas_n-2 dell'anno n-2 e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno n-2 e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno n-2:

$$\text{CONG}_n = \text{CUcslas}_{n-2} * \text{UT_RIF}_{n-2} - \text{ACC}_{n-2};$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per n=33, 34 è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2031 e 2032 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

K. Il corrispettivo per i costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni è adeguato a partire dall'anno 2021 (n=21, 22, ..., 32), come prodotto fra CUcslmm_n e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto.

L. Il corrispettivo per il trattamento delle filiere Conai (f) di carta, plastica (include plastica e plastica/barattolame) e legno è adeguato a partire dall'anno 2021, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_21 dell'anno 2021 è pari a CTR_f come indicizzato in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre 2020 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 2019;
- b) il corrispettivo in acconto ACC_22 dell'anno 2022 è pari a CUctr_f_22 * Q_R_f_20, dove Q_R_f_20 sono i quantitativi di filiera effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpae e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell'anno 2020 nel bacino territoriale; nell'anno 2022 si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_22 (relativo all'anno 2020) pari a:

$$CONG_22 = CUctr_f_20 * Q_R_f_20 - CTR_f$$

- c) per ciascuna annualità dal 2023 al 2032 (n=23, 24, ..., 32) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n dell'anno n e i quantitativi di filiera Q_R_f_n-2 effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpae e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell'anno n-2 nel bacino territoriale:

$$ACC_n = CUctr_f_n * Q_R_f_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2023 al 2034 (n=23, 24, ..., 34) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, CONG_n (relativo all'anno n-2) pari alla differenza fra il prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n-2 dell'anno n-2 e i quantitativi di

filiera $Q_R_f_n-2$ effettivamente raccolti dell'anno $n-2$ e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno $n-2$:

$$CONG_n = CUctr_f_n-2 * Q_R_f_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2023 al 2034 ($n=23, 24, \dots, 34$) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per $n=33, 34$ è presente solo il conguaglio;

- d) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2031 e 2032 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro;
- e) per ogni anno n ($n=18, 19, \dots, 32$) dell'affidamento i costi del trattamento CPC_f_n dei quantitativi documentati $QPC_R_f_n$ (relativi alla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo pari ad almeno il prodotto del quantitativo totale di filiera effettivamente trattato e documentato per $0,3/(1-0,3)$), calcolati come

$$CPC_f_n = CUctr_f_n * QPC_R_f_n$$

(dove, per gli anni dal 2020 al 2032, $CUctr_f_n$ è come definito al punto C del presente allegato e per gli anni 2018 e 2019 è pari a quello del 2020), sono inclusi nella percentuale massima di attività complessivamente oggetto di sub affidamento.

M. Il corrispettivo CGG per i costi generali è adeguato a partire dall'anno 2021, come segue:

- a) il corrispettivo in acconto ACC_21 e ACC_22 degli anni 2021 e 2022 ($n=21, 22$) è per ciascun anno pari a CGG come indicizzato a partire dal 2021 in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno $n-1$ calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ($n-2$);
- b) per ciascuna annualità dal 2023 al 2032 ($n=23, 24, \dots, 32$) si riconosce un acconto ACC_n pari al prodotto fra il costo unitario $CUcgg_n$ dell'anno n e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno $n-2$:

$$ACC_n = CUcgg_n * UT_RIF_n-2;$$

per ciascuna annualità dal 2023 al 2034 ($n=23, 24, \dots, 34$) si attribuisce un conguaglio, che può assumere valore positivo o negativo, $CONG_n$ (relativo all'anno $n-2$) pari alla

differenza fra il prodotto fra il costo unitario CU_{cgg_n-2} dell'anno $n-2$ e le utenze di riferimento del bacino territoriale dell'anno $n-2$ e l'acconto riconosciuto ACC_n-2 nell'anno $n-2$:

$$CONG_n = CU_{cgg_n-2} * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2;$$

il corrispettivo di ogni anno dal 2023 al 2034 ($n=23, 24, \dots, 34$) è pari a

$$ACC_n + CONG_n$$

dove per $n=33, 34$ è presente solo il conguaglio;

- c) il conguaglio (che può essere positivo o negativo) relativo agli anni 2031 e 2032 è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

N. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 2033 si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "2032" in "2033", "2033" in "2034" e "2034" in "2035"; eccetera in caso di maggiori dilatazioni temporali.

In sintesi:

Voci di costo utilizzate per adeguamenti corrispettivo	Corrispettivo anno $n=21-22$	Corrispettivi anni $n=(da\ 23\ a\ 32)$	Conguagli anni $n=33-34$
I costi unitari CU e i costi assoluti CRACC, CDRa, CSLas, CTR_f (con f: carta, plastica e legno) e CGG sotto riportati sono indicizzati a partire dal 2021 ($n=21$), in base al 75% dell'indice FOI annuale al 30/9/n-1, calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ($n-2$):		<p>Si imposta inizialmente $UT_RIF_20 = n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020</p> <p>Se: $\sum t\ ut_n-2 > UT_RIF_n-3 * 1,03$ si pone $UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3 * 1,03$; con sommatoria riferita alle utenze di tutti i Comuni</p> <p>se: $UT_RIF_n-3 * 0,97 > \sum t\ ut_n-2$ si pone $UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3 * 0,97$; con sommatoria riferite alle utenze di tutti i Comuni</p> <p>altrimenti si pone $UT_RIF_n-2 = UT_RIF_n-3$.</p>	
CU_r (euro/utenza) = $CRACC/n^\circ$ utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020	$ACC_n = CRACC$	<p>Acconto $ACC_n = CU_r_n * UT_RIF_n-2$.</p> <p>Conguaglio $CONG_n = CU_r_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2$.</p>	
CU_{cdr_g} (euro/ora) = CDR_g/MO		$CU_{cdr_g_n} * MO$	
CU_{cdr_a} (euro/utenza) = CDR_a/n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020	$ACC_n = CDR_a$	<p>Acconto $ACC_n = CU_{cdr_a_n} * UT_RIF_n-2$.</p> <p>Conguaglio $CONG_n = CU_{cdr_a_n-2} * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2$.</p>	
$CU_{csl_{mi}}$ (euro/km) = CSL_{mi}/KMT_mi		$CU_{csl_{mi}_n} * KMT_mi$	
$CU_{csl_{sv}}$ (euro/svuotamento) = CSL_{sv}/SV_DT		$CU_{csl_{sv}_n} * SV_DT$	

CUcslas (euro/utenza)= CSLas/ n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020	ACC_n =CSLas	Acconto ACC_n = CUcslas_n * UT_RIF_n-2. Conguaglio CONG_n = CUcslas_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2.	
CUcslmm (euro/gg)= CSLmm/GG_DT	CUcslmm_n * GG_DT		
CUctr_carta (euro/ton)= CTR_carta/Q_DT_carta	Sia Q_R_carta_n-2 il quantitativo totale complessivo di carta effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=21 ACC_n=CTR_carta Per n=22 ACC_n= CUctr_carta_n * Q_R_carta_n-2 CONG_n = CUctr_carta_n-2 * Q_R_carta_n-2- CTR_carta	Acconto ACC_n = CUctr_carta_n * Q_R_carta_n-2. Conguaglio CONG_n = CUctr_carta_n-2 * Q_R_carta_n-2 - ACC_n-2.	
CUctr_plastica (euro/ton)= CTR_plastica/Q_DT_plastica	Sia Q_R_plastica_n-2 il quantitativo totale complessivo di plastica effettivamente raccolto (vedi note 1 e 2) nell'anno n-2. Per n=21 ACC_n=CTR_plastica Per n=22 ACC_n= CUctr_plastica_n * Q_R_plastica_n-2 CONG_n = CUctr_plastica_n-2 * Q_R_plastica_n-2- CTR_plastica	Acconto ACC_n = CUctr_plastica_n * Q_R_plastica_n-2. Conguaglio CONG_n = CUctr_plastica_n-2 * Q_R_plastica_n-2 - ACC_n-2.	
CUctr_legno (euro/ton)= CTR_legno/Q_DT_legno	Sia Q_R_legno_n-2 il quantitativo totale complessivo di legno effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=21 ACC_n=CTR_legno Per n=22 ACC_n= CUctr_legno_n * Q_R_legno_n-2 CONG_n = CUctr_legno_n-2 * Q_R_legno_n-2- CTR_legno	Acconto ACC_n = CUctr_legno_n * Q_R_legno_n-2. Conguaglio CONG_n = CUctr_legno_n-2 * Q_R_legno_n-2 - ACC_n-2.	
CUcgg (euro/utenza)= CGG/ n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale dell'anno 2020	ACC_n =CGG	Acconto ACC_n = CUcgg_n * UT_RIF_n-2. Conguaglio CONG_n = CUcgg_n-2 * UT_RIF_n-2 - ACC_n-2.	

Nota 1: i quantitativi effettivamente raccolti sono quelli consuntivati annualmente da Arpa, sono esclusi dal computo i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore.

ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)

ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)

ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)

ALLEGATO J: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. d)

ALLEGATO K: Penali

Indicazioni preliminari

Con riferimento alla tabella di seguito riportata si premette quanto segue.

1. La franchigia di tolleranza rappresenta il numero di sforamenti rispetto agli adempimenti contrattuali, per ogni tipologia di penale, che l'Agenzia, a totale propria discrezione, si riserva di valutare se sanzionabili o meno. Nei tempi relativi alle franchigie sono fatte salve variazioni in aumento dovute a festività.
2. Laddove non specificato il termine "sforamento" si riferisce all'unità di misura espressa nella penale.
3. Per mancata esecuzione si intende la prestazione non eseguita od eseguita per meno del 50% del previsto/programmato; in tale categoria sono comprese anche esecuzioni ritardate rispetto ai tempi previsti/programmati.
4. Per incompleta esecuzione si intende la prestazione eseguita per almeno il 50% del previsto/programmato e comunque non completata.
5. Per insufficiente esecuzione dei servizi si intende la mancata esecuzione delle attività accessorie quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: chiusura coperchi, frenatura contenitori, pulizia attorno ai cassonetti, ecc. rispetto a quanto indicato dall'Agenzia (in questo caso verranno applicate le penali per singola contestazione), oppure per esecuzione non svolta a regola d'arte o deficitaria per alcuni aspetti della sua esecuzione

ID	Settore	Classificazione penali	Descrizione dell'inadempienza	franchigia	penalità
GS1	Generale	Attivazione	Mancanza o irregolarità nella attivazione dei servizi previsti nel Contratto. Per servizio si intende, ad esempio, 1) raccolta del rifiuto indifferenziato, 2) raccolta della frazione organica, 3) raccolta della carta e cartone, ..., 4) raccolta su chiamata degli ingombranti, ..., 5) raccolta dei RUP, ..., 6) apertura e gestione dei Centri di Raccolta, 7) servizio di spazzamento meccanizzato, ..., 8) attività di comunicazione ed informazione alle utenze, 9) attivazione del numero verde, 10) apertura degli ecosportelli, 11) attivazione applicazione	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	da € 500 a € 20.000

			informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet), 12) consegna kit alle utenze, 13) attivazione del sistema duale nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico, ecc.		
GS4	Centro servizi	Attivazione	Mancanza o irregolarità nella apertura o incompleta dotazione dei cantieri operativi o del centro servizi, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico		da € 500 a € 5.000
CC2	Campagna di comunicazione	Attivazione	Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa di avvio servizi rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.	N. 100 abitanti per Comune	da € 500 a € 5.000
CC4	Campagna di comunicazione	Attivazione	Mancanza o irregolarità nell'attivazione del servizio numero verde o degli eco sportelli previsti nel territorio o attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet)	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	da € 500 a € 5.000
CC5	Banca dati	Attivazione	Mancanza o irregolarità nell'attivazione della banca dati utenze o suo aggiornamento	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	da € 500 a € 5.000
CC6	Banca dati	Attivazione	Mancanza o irregolarità nell'attivazione del censimento puntuale delle attrezzature (contenitori, ecc.) e suo aggiornamento, attraverso il sistema informativo duale nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	da € 500 a € 1.000
CO6	Comunicazione all'Agenzia	Attivazione	Mancanza o irregolarità nella comunicazione del nominativo del Referente Operativo	N. 2 giorni di ritardo	da € 100 a € 500
GS5	Certificazioni	Requisiti del Gestore	Mancanza o irregolarità nell'ottenimento e/o nel mantenimento della certificazione di Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale		da € 300 a € 1.000
PM4	Personale	Requisiti del Gestore	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo delle divise aziendali e/o del cartellino di riconoscimento o similare che consenta l'identificazione da parte del personale operativo	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino	da € 500 a € 1.000

PM7	Mezzi	Requisiti del Gestore	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo e nella caratterizzazione visiva dei mezzi nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico, ivi inclusa la vetustà massima prevista	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino	da € 500 a € 1.000
SR2	Servizio raccolta rifiuti	Requisiti del Gestore	Miscelazione di flussi e/o frazioni di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti)		da € 1.000 a € 5.000
CO11	Controllo dell'Agenzia	Requisiti del Gestore	Impedimento o rallentamento dell'azione di controllo dell'Agenzia	N. 1 sforamento all'anno sull'intero bacino	da € 500 a € 1.500
GS3	Tutti i servizi	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nell'intervento di pulizia e ripristino della sicurezza stradale ed ambientale nei luoghi che a seguito di perdita di rifiuti o liquidi in relazione alle attività svolte nell'ambito della presente concessione (es. perdita di olio idraulico, perdita di rifiuti durante il trasporto, ecc..)	N. 1 sforamento all'anno sull'intero bacino	da € 500 a € 1.000
GS6	Generale	Erogazione del Servizio	Qualunque altra inadempienza rispetto agli obblighi descritti dal contratto di servizio non indicata nel presente allegato	N. 1 sforamento al mese per Comune	da € 200 a € 1.000
PM5	Personale	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni		da € 500 a € 1.500
PM9	Informatizzazione	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi per la tracciabilità del servizio per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di Servizio che assume rilievo ai fini tariffari, per causa imputabile al Gestore	N. 2 irregolarità all'anno per Comune	da € 500 a € 1.500
SR1	Servizio raccolta rifiuti	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio raccolta domiciliare (singolo svuotamento per qualsiasi tipologia di rifiuto) "a calendario" e "a chiamata"	standard di qualità fissato al 1‰ di <u>segnalazioni accettate</u> di mancata raccolta sul totale servizi di raccolta (svuotamenti) eseguiti (rilevati e/o stimati) per tipologia di	da € 500 a €5.000 per il superamento del 30% dello standard di qualità da € 5.000 a € 10.000 per il superamento del 50% dello standard di qualità da € 10.000 a € 20.000 per il superamento

				rifiuto per anno. Per la sola fase di avvio (12 mesi) lo standard di qualità è fissato al 2 %.	del 75% dello standard di qualità
SR	Servizio raccolta rifiuti	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio Svuotamento contenitori stradali da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	da € 500 a €20.000
SR10	Servizio raccolta rifiuti	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio Raccolta RUP da programma	N. 1 sforamenti all'anno per Comune	
SI3	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione Servizio spazzamento da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SR5	Servizio raccolta rifiuti	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) per abbandoni fino a 1 mc su segnalazione	N. 1 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio igiene urbana (MDCS) da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI11	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio igiene urbana Svuotamento Cestini da programma	N. 1 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio Gestione Rifiuti prodotti dai mercati rionali da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione Servizio Integrativo richiesto da Comuni e di interesse collettivo (Spazzamento, Rimozione abbandoni oltre 1 mc., Raccolta ingombranti a domicilio, Rimozione abbandoni MCA, ecc..)	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SR6	Servizio raccolta rifiuti	Erogazione del Servizio	Mancata esecuzione servizio Svuotamento contenitori stradali da programma	N. 1 sforamento al mese per Comune	da € 500 a €5.000

SR11	Gestione Centro di Raccolta	Erogazione del Servizio	Mancata apertura del centro di raccolta o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti senza comunicazione preventiva	N. 1 sforamenti all'anno sull'intero bacino	da € 1.000 a € 3.000
SR	Gestione Centro di Raccolta	Erogazione del Servizio	Mancata o ritardata presenza EcoCentro Mobile da calendario senza comunicazione preventiva	N. 1 sforamenti all'anno sull'intero bacino	
SR12	Gestione Centro di Raccolta	Erogazione del Servizio	Ritardo di apertura inferiore ai 60 minuti con o senza comunicazione preventiva o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti con comunicazione preventiva	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino	da € 500 a € 1.000
SR	Gestione Centro di Raccolta	Erogazione del Servizio	Mancata o ritardata presenza EcoCentro Mobile da calendario con comunicazione preventiva	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino	
SI7	Servizi di igiene urbana	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nella posa in opera nei tempi programmati, prima dell'esecuzione del servizio di spazzamento misto o del lavaggio di strade, della segnaletica temporanea necessaria per comunicare agli utenti il divieto di parcheggio e rimozione del veicolo	N. 2 sforamenti al mese per Comune	da € 500 a € 750
CC3	Campagna di comunicazione	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa annuale rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.		da €500 a € 1.000
CO1	Comunicazione all'Agenzia	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nella consegna di documenti e/o atti richiesti dall'Agenzia in sede di controllo sul servizio	N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune	da € 500 a €5.000
CO3	Comunicazione all'Agenzia	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nella consegna all'Agenzia di ogni comunicazione o delle informazioni periodiche attraverso il sistema informativo duale, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni all'anno per singola comunicazione od informazione contestata	
CO8	Comunicazione all'Agenzia	Erogazione del Servizio	Mancanza o irregolarità nella segnalazione, nei tempi e nelle modalità concordate con l'Agenzia od indicate nel Disciplinare Tecnico, di anomalie relative alla erogazione dei servizi (es.	N. 1 sforamento all'anno per Comune	

			cassonetti rotti, servizi incompleti, malfunzionamenti dei Centri di Raccolta)		
SR17	Gestione Centro di Raccolta	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione Servizio Gestione EcoCentri (pulizia, manutenzione ordinaria, ecc..)	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino	da € 500 a €3.000
SR	Gestione Centro di Raccolta	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione Servizio EcoCentro Mobile	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino	
SI6	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione Servizio spazzamento da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	da € 500 a € 10.000
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana (NDQ) per abbandoni fino a 1 mc su segnalazione	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana centro storico (MDCS) da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione servizio igiene urbana Svuotamento Cestini da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta, insufficiente o ritardata esecuzione servizio Gestione Rifiuti prodotti dai mercati rionali da programma	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
SI	Servizi di igiene urbana	Qualità del Servizio	Incompleta o insufficiente esecuzione Servizio Integrativo richiesto da Comuni di interesse collettivo (Spazzamento, Rimozione abbandoni oltre 1 mc., Raccolta ingombranti a domicilio, Rimozione abbandoni MCA, ecc..)	N. 2 sforamenti all'anno per Comune	
CO9	Comunicazione all'Agenzia	Qualità del Servizio	Mendace attestazione di effettuazione dell'intervento programmato che, a seguito di verifiche e/o segnalazioni, non risulti eseguito		da € 500 a € 2.000

ALLEGATO L: Piano Economico Industriale

I costi per l'attività di avvio a recupero (ivi comprese le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo) delle frazioni differenziate di vetro, acciaio e alluminio, di cui al punto 1 dell'Allegato E del D.Lgs. 152/2006, non sono valorizzati. Per tali frazioni i costi per l'attività di avvio a recupero sono considerati pari a zero, anche per i quantitativi non trattati in impianti del Gestore.

I costi valorizzati per l'attività di avvio a recupero (ivi comprese le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo) delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E del D.Lgs. 152/2006, sono riferiti a tutte le quantità di progetto, per ciascuna filiera, dell'anno 2020 Q_DT_f specificate nell'Allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore.

I costi per l'attività di avvio a recupero sono comprensivi dei costi di smaltimento per gli eventuali sovralli e le frazioni estranee in genere.

Descrizione Voce Disciplinare	Rif. Schede Disciplinare	Voce in ALLEGATO "F" CONTRATTO ATERSIR	2020
Gestione del Servizio raccolta domiciliare	SB_1.	CRACC	€ 164.000,63
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile	SB_1.1.	CRACC	€ 1.630.766,67
Servizi di base standard Gestione Raccolta rifiuto umido	SB_1.2.	CRACC	€ 3.554.757,14
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto riciclabile costituito da carta e cartone	SB_1.3.	CRACC	€ 2.708.770,18
		CTRcarta	€ 317.820,96
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in plastica e lattine - raccolta multi materiale	SB_1.4.	CRACC	€ 2.136.706,84
		CTRplastica/barattol ame	€ 263.439,52
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in vetro Utenze non domestiche	SB_1.5.	CRACC	€ 750.081,21
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto vegetale	SB_1.6.	CRACC	€ 1.368.508,09
Servizio Eventi EcoSostenibili	SB_11.	CSLma	€ 64.364,38
Servizio rapporto con l'utenza	SB_12.	CGG	€ 576.951,53
Attività di comunicazione e educazione ambientale	SB_13.	CGG	€ 60.150,79
Start-up del servizio porta a porta	SB_14.	CGG	€ 903.221,20
Servizi di base standard Gestione Raccolta e trasporto del rifiuto riciclabile costituito da imballaggi in vetro contenitori stradali	SB_2.	CRACC	€ 406.890,61
Spazzamento del territorio servizio standard	SB_4.	CSLmi	€ 1.236.272,89
Servizi di base Gestione Igiene Urbana pulizia del territorio (Netturbino di Quartiere)	SB_5.	CSLas	€ 494.500,32
Servizi di base per zone ad alte densità e zone centro storico Gestione Igiene Urbana e mantenimento decoro del centro storico servizio aggiuntivo (MDCS)	SB_5.a	CSLas	€ 450.550,63
Svuotamento dei cestini stradali Servizio Standard	SB_6.	CSLsv	€ 128.728,75
Servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai mercati rionali	SB_8.	CSLme	€ 131.407,17
Servizio EcoCentri	SB_9.	CDRa	€ 722.309,76
		CDRg	€ 302.423,84
		CTRlegno	€ 19.697,48
Servizio EcoCentro Mobile	SB_9.a	CDRa	€ 274.076,57
	Altri CGG	CGG	€ 3.484.139,44
Corrispettivo base			€ 22.150.536,60

ALLEGATO M: Personale in servizio al gestore uscente

Nella scheda seguente viene riportato l’elenco del personale in servizio presso il gestore uscente in base ai dati in possesso dell’Agenzia alla data di pubblicazione.

Personale in servizio dipendente del gestore uscente Hera Spa

I dati di seguito riportati sono stati trasmessi ad ATERSIR in data 28 luglio 2017.

ID	Data assunzione [gg/mm/aaaa]	Società	Sede di lavoro attuale [comune]	Status [TI/TD]	Impiego FT/PT	Part Time %	Ente previd.	CCNL	Livello CCNL	Qualifica	Ruolo Mansione	Patente
dipendente 1	04/09/1989	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGOPIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6A	OP	OIO	==
dipendente 2	01/03/1999	HERA SPA	CESENA - VIA SPINELLI, 60	TI	PT	78,95%	INPS	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	6	IM	AT	==
dipendente 3	25/06/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	7B	IM	CSQ	==
dipendente 4	01/08/1986	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGOPIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	OP	OIO	==
dipendente 5	01/12/1994	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	3A	OP	Aut1	pat. B
dipendente 6	03/06/1986	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 7	22/06/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 8	15/05/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	IM	CSQ	==
dipendente 9	16/10/1995	HERA COMM SRL	FORLI' - VIA BALZELLA, 24	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	5	IM	AT	==
dipendente 10	01/09/1994	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 11	16/06/1997	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGOPIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	Q	QU	AT	==
dipendente 12	01/12/1987	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 13	02/11/1987	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 14	01/04/1980	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	8	IM	CSQ	==
dipendente 15	01/06/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA BALZELLA, 24	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	7	IM	AT	==
dipendente 16	02/02/1987	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 17	01/09/1994	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 18	01/01/1991	HERA SPA	RAVENNA - VIA ROMEA NORD, 180/182	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6B	IM	AT	==
dipendente 19	01/08/1994	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 20	10/09/2001	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	PT	84,21%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6A	IM	AT	==
dipendente 21	01/06/1983	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	8	IM	CSQ	==
dipendente 22	08/10/1997	HERA SPA	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGOPIEVESESTINA	TI	PT	78,95%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5B	IM	AT	==
dipendente 23	03/06/2003	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5B	IM	CSQ	==
dipendente 24	14/04/1997	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 25	01/05/1996	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	IM	CSQ	==
dipendente 26	15/06/1991	HERA SPA	FORLI' - VIA BALZELLA, 24	TI	PT	89,47%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	7A	IM	AT	==
dipendente 27	01/07/1997	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore

dipendente 28	19/02/1997	HERA SPA	FORLI' - VIA BALZELLA, 24	TI	PT	78,95%	INPDAP	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	6	IM	AT	==
dipendente 29	01/07/1991	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 30	01/08/2002	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	IM	CSQ	==
dipendente 31	15/07/1991	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 32	01/08/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	IM	CSQ	==
dipendente 33	01/09/2002	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 34	01/07/1996	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6B	IM	CSQ	==
dipendente 35	06/10/1998	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	OP	OIO	==
dipendente 36	02/11/1992	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	IM	AT	==
dipendente 37	04/10/1989	HERA SPA	CESENA - VIA SPINELLI, 60	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	5	IM	AT	==
dipendente 38	01/11/1993	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 39	20/09/1993	HERA SPA	BOLOGNA - VIALE BERTI PICHAT, 2/4	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL per il settore Gas Acqua - Federutility	8	IM	AT	==
dipendente 40	01/11/1993	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 41	01/07/1992	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 42	01/02/1985	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5B	OP	OIO	==
dipendente 43	05/12/2005	HERA SPA	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6A	IM	AT	==
dipendente 44	01/08/1991	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 45	29/06/2005	HERA SPA	RIMINI - VIA TERRAPIENO, 25	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	5A	IM	AT	==
dipendente 46	04/09/1989	UNIFLOTTE SRL	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	7B	IM	CSQ	==
dipendente 47	12/08/1996	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6B	IM	CSQ	==
dipendente 48	01/03/2001	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 49	03/10/1988	HERA SPA	CESENA -VIA FRANCESCO KOSSUTH, 195 - LOC. BORGO PIEVESESTINA	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6A	IM	AT	==
dipendente 50	03/06/2003	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 51	24/08/2011	HERA SPA	RIMINI - VIA TERRAPIENO, 25	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	6B	IM	AT	==
dipendente 52	01/12/1994	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 53	01/04/1997	HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPDAP	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore
dipendente 54		HERA SPA	FORLI' - VIA GRIGIONI, 19	TI	FT	100,00%	INPS	CCNL dei servizi ambientali - FederAmbiente	4A	OP	Aut3	pat. C o categoria superiore

